

## DLXXIII. SEDUTA

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDI

del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

## Disegni di legge:

(Trasmissione) . . . . .	Pag. 22390
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	22390

## Disegno di legge di iniziativa parlamentare

(Presentazione) . . . . .	22390
---------------------------	-------

## Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1449) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	22405, 22406, 22413, 22420
BOSCO . . . . .	22405
OGGIANO . . . . .	22405
MAGLIANO . . . . .	22405, 22408
RIZZO Domenico . . . . .	22406, 22412, 22418
FRANZA . . . . .	2.406
TESSITORI . . . . .	22407, 22423
VENDITTI . . . . .	22407, 22416
MANCINI . . . . .	22407, 22421
ROMANO Antonio . . . . .	22408, 22413, 22416
BERLINGUER . . . . .	22409, 22411, 22418
AZARA . . . . .	22410
ZOLI . . . . .	22411
CONTI . . . . .	22412
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	22413, 22421
PICCHIOTTI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	22415
DONATI . . . . .	22417
MERLIN Angelina . . . . .	22417

JANNUZZI . . . . .	Pag. 22419
PALUMBO (Giuseppina) . . . . .	22422
(Votazione a scrutinio segreto) . . . . .	22424, 22425

## Interrogazioni:

(Annunzio) . . . . .	22424
(Svolgimento):	

BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	22391, 22397
MENGEI . . . . .	22391
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	22392, 22396
TERRACINI . . . . .	22393
DE GASPERIS . . . . .	22398
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	22399
MERLIN Angelina . . . . .	2239
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	22401, 22403
MUSOLINO . . . . .	22401
MANCINI . . . . .	22402
PRIOLO . . . . .	22403
JANNELLI . . . . .	22403

## Sull'ordine dei lavori:

PARATORE . . . . .	22404
CERRUTI . . . . .	22404

## Sul processo verbale:

MARCHINI CAMIA . . . . .	22390
--------------------------	-------

La seduta è aperta alle ore 16.

#### Sul processo verbale.

MOLINELLI, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

MARCHINI CAMIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHINI CAMIA. Un lutto di famiglia mi ha impedito di essere presente alla seduta di venerdì e conseguentemente di prendere parte alla commemorazione che è stata tenuta in quest'Aula per il cinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi. Mi sento mortificato ed amareggiato da questo perchè, nella mia qualità di unico superstite rappresentante della Democrazia cristiana di Parma al Parlamento, avrei voluto e dovuto unire la mia parola al coro di voci che ha tanto armoniosamente ricordato ed esaltato il genio musicale del mio concittadino. Non mi resta quindi oggi che associarmi pienamente, come faccio, con tutto il cuore e tutta l'anima alle nobilissime parole che sono state pronunciate dal nostro Presidente, senatore Molè, e dagli altri colleghi i quali hanno degnamente onorato la memoria del grande parmense, il quale ha elargito al mondo intero i tesori della sua arte e della sua dolcezza, ed ha portato tanto in alto sulle ali della più pura, immortale melodia, il nome di Parma, il suo estro e il suo talento musicale, che sono distinzione, privilegio ed orgoglio della mia gente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (406-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; am-

pliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie » (1508), di iniziativa del deputato Ermini.

Comunico inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo "Esposizione universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento » (1509).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

#### Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Orlando ha presentato il disegno di legge: « Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano » (1510).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge d'iniziativa del senatore Persico: « Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo A e B delle Amministrazioni dello Stato » (1495);

della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche e di miglioramenti fondiari » opere pubbliche e di miglioramenti fondiari » (1497-*Urgenza*);

della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) il disegno di legge: « Modifiche

alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per la disciplina della produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici ». (1494).

#### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Prima è quella del senatore Menghi al Ministro dei trasporti: « per sapere se ritenga necessario di istituire come si è fatto per i Castelli romani, linee automobilistiche in numero adeguato e con tariffa non maggiorata onde agevolare le comunicazioni dei centri di Colonna, San Cesareo, Zagarolo, Palestrina, (nell'interno Castel San Pietro e Capranica), Cave (nell'interno Rocca di Cave), Genazzano, Olevano Romano, Forma, Serrone e Fiuggi.

« Alle esigenze degli abitanti non può soddisfare il servizio della " Stefer " o quello troppo intervallato di autobus già esistenti, nè la ferrovia Roma-Cassino, lontana dai paesi » (1455).

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

**BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** L'onorevole Menghi nella sua interrogazione stabilisce un paragone tra i servizi dei Castelli romani e i servizi della zona di Palestrina. Ora, è indiscutibile che la zona di Palestrina ha un traffico notevole verso Roma, ma esso non è assolutamente paragonabile al traffico che hanno i Castelli romani, i quali oggi possono considerarsi un suburbio di Roma. Le correnti di traffico dei Castelli romani sono indubbiamente di gran lunga superiori a quelli della zona di Palestrina, Cave e Zagarolo.

Questa zona ha già un discreto numero di comunicazioni e fino ad ora non ci sono pervenute segnalazioni tali da giustificare un aumento immediato di tali comunicazioni. Di fatto il sistema di comunicazione attuale comprende la ferrovia Roma-Fiuggi, che provvede ai collegamenti con le stazioni di San Cesareo, Cave, Fiuggi e con i bivi di Colonna, Zagarolo, Palestrina ecc., mentre alcuni centri sono anche collegati mediante autoservizi con gli scali delle Ferrovie dello Stato e della « Stefer ».

Inoltre i centri medesimi, tranne Serrone e Rocca di Cave, sono serviti da autolinee dirette

od in transito per Roma, ivi compresi i comuni di Capranica e Fiuggi durante la stagione estiva, nonchè San Cesario e Colonna che sono collegati con Roma a mezzo di autolinee in coincidenza con i servizi in partenza per Frascati. Quindi, praticamente, oltre che dalla « Stefer », molti Comuni sono serviti dalle Ferrovie dello Stato con la linea Roma-Cassino-Napoli e tutti i Comuni, salvo due, hanno servizi automobilistici diretti per Roma.

Per quanto riguarda poi in particolare la ferrovia Roma-Fiuggi, è opportuno notare che sin dal gennaio scorso sono entrati in servizio nuovi convogli composti da una automotrice e da una rimorchiata che hanno consentito di diminuire sensibilmente i tempi di percorrenza. Comunque, posso assicurare l'onorevole interrogante che, dato specialmente il desiderio espresso dallo stesso interrogante, è stato posto allo studio il miglioramento delle comunicazioni della zona e quanto prima si esamineranno, di concerto con le autorità locali interessate, quali sono le concrete esigenze da soddisfare, sia per tenerne conto nelle decisioni da prendere sulle richieste già presentate o che verranno avanzate in questo senso, sia per promuovere iniziative. Concludo quindi dicendo che la cosa verrà presa in esame con la massima benevolenza e il massimo interesse in modo da definire quei miglioramenti che possono essere apportati al traffico della zona.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Menghi per dichiarare se è soddisfatto.

**MENGHI.** Ringrazio il Sottosegretario soprattutto per quello che ha detto nell'ultima parte della sua risposta, e cioè che è stata presa in considerazione la mia interrogazione e d'accordo con le autorità locali si farà in maniera che i servizi saranno migliorati. Mi permetta, però, l'onorevole Sottosegretario di dire che su questo argomento ho già discusso in altre circostanze non una sola volta, perchè diversi sono stati i miei interventi in Senato. Senonchè, i miglioramenti sono stati insensibili.

È pure sempre urgente la risoluzione del problema delle comunicazioni tra Roma e Colonna, San Cesareo, Zagarolo, Palestrina (nell'interno Castel San Pietro e Capranica), Cave (nell'interno Rocca di Cave) Genazzano (nell'interno San Vito e Pisoniano) Olevano (nell'interno Bellegra e Rocca Santo Stefano) Ser-

rone, Piglio, Acuto, Fiuggi, Guarcino, Alatri, con oltre centomila abitanti. Per i traffici e per il trasporto delle persone questa linea non è meno importante di quella dei Castelli romani.

Nulla o poco si è ottenuto circa il miglioramento del servizio della « Stefer », che si oppone a che detti paesi abbiano come i Castelli romani anche un servizio di autopulmann a prezzo non maggiorato. Le corse sono lente perchè, meno in pochi tratti, le ferrovie vicinali corrono al lato della strada nazionale. Se la « Stefer », non vuole o non può gestire le autolinee direttamente, le faccia concedere alla iniziativa privata. Esse sono necessarie anche per i trasporti tra paese e paese, cui non può soddisfare nè la « Stefer », nè la ferrovia Roma-Cassino spesso lontana dai centri abitati. Perchè in questa non istituire un congruo numero di corse con automotrici di terza classe e tariffa speciale? Ne sarebbero soddisfatte soprattutto Colonna, Zagarolo, Palestrina ed altri paesi. Bisogna per gli orari andare incontro alle esigenze locali ed eliminare quegli altri gravi inconvenienti, di cui da anni si lamentano le popolazioni laziali e che l'Anno Santo ha messo maggiormente in evidenza. Si provveda dunque con urgenza da chi di dovere. Ne va di mezzo, lo ripeto ancora una volta, anche il decoro della capitale. (*Vivi applausi*).

#### Presidenza del Presidente BONOMI

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Terracini al Ministro di grazia e giustizia: « per sapere se ed in qual modo abbia provveduto a richiamare alla osservanza della legge e al rispetto delle decisioni della Magistratura il prefetto di Milano il quale, con insolente arbitrio, il 27 ottobre 1950, disponeva il divieto dell'affissione in luogo pubblico e l'immediato sequestro di un manifesto del " Comitato provinciale milanese dei partigiani della pace " del quale il Procuratore della Repubblica in conformità del disposto dell'articolo 1, decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, aveva autorizzato l'affissione; e perchè dica se non ritenga necessario richiamare in generale gli organi di Polizia all'ubbidienza di ogni e qualsiasi disposizione di qualsiasi autorità giudiziaria, cui essi non hanno facoltà di sottrarsi

ma solo ed esclusivamente obbligo di inchinarsi (1475).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole interrogante afferma e lamenta il fatto che il prefetto di Milano in data 27 ottobre 1950 avrebbe arbitrariamente vietato l'affissione in un luogo pubblico e disposto il sequestro del manifesto del Comitato provinciale milanese dei partigiani della pace, manifesto di cui il Procuratore della Repubblica di Milano aveva invece autorizzato l'affissione. Chiede perciò se il Ministro della giustizia abbia provveduto e in qual modo a richiamare nel caso specifico il prefetto di Milano e in generale tutti gli organi di Polizia alla osservanza di ogni e qualsiasi disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Osservo innanzi tutto che i Prefetti dipendono dal Ministero dell'interno e che non spetta...

CONTI. Tutti i Prefetti debbono dipendere dal Parlamento!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io intendo parlare di dipendenza gerarchica, onorevole Conti!

CONTI. Si fa lo scarica barile!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbia pazienza un momento, onorevole Conti. Osservo che i Prefetti dipendono gerarchicamente dal Ministero dell'interno e che non spetta al Ministero della giustizia sindacare l'operato della Polizia, e quindi richiamarla all'osservanza dei suoi doveri, a meno che non si tratti di attività di polizia giudiziaria, nel qual caso gli organi di polizia dipendono direttamente dai Procuratori generali e dai Procuratori della Repubblica. Pertanto, l'operato della Pubblica Sicurezza non concernente, come nel caso in esame, attività di polizia giudiziaria, può interessare genericamente il Ministro di grazia e giustizia e, per la sorveglianza che non implica dipendenza gerarchica, tutti i magistrati e specificatamente solo in quanto nell'operato della Pubblica Sicurezza si possa configurare una violazione della legge penale. Nel caso concreto denunciato, a prescindere da qualsiasi valutazione della natura della impugnazione, di fronte al Procuratore della Repubblica, del diniego di affissione di un manifesto e

dalla natura della conseguente decisione del Procuratore stesso; a prescindere ancora da ogni valutazione della natura dei provvedimenti dell'Autorità prefettizia, ai sensi dell'articolo 2 della legge di Pubblica Sicurezza, anche in contrasto con le decisioni del Procuratore della Repubblica — questione sulla quale si attende una decisione delle sezioni unite della Cassazione — a prescindere da queste questioni, posso assicurare che l'ufficio del Pubblico Ministero di Milano, al quale soltanto spettava e spetta qualsiasi iniziativa al riguardo, non ignora il provvedimento del prefetto di Milano a cui l'onorevole Terracini si riferiva e quindi i Procuratori della Repubblica ai quali i fatti sono noti, sono competenti a prendere le iniziative del caso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

**TERRACINI.** Onorevole Presidente, ma specialmente — poichè è a lei che devo rispondere — onorevole Sottosegretario per la giustizia!

Ecco dunque cosa è accaduto. L'ultimo giorno dell'ottobre scorso il Comitato dei partigiani della pace di Milano aveva presentato alla Questura un certo manifesto, onde ottemperare alle disposizioni della legge che ciò prescrive per ottenere l'autorizzazione alla affissione. Il manifesto era su per giù di questo tenore: « Cittadini; l'onore e l'interesse d'Italia non si salvaguardano ma si compromettono sul terreno delle provocazioni bellicistiche; l'onore e l'interesse d'Italia stanno nel suo grande esercito dei partigiani della pace, nei milioni di uomini che lottano per conquistare una posizione di prestigio internazionale sul terreno della pacifica diplomazia dei popoli. Alla vigilia del Congresso mondiale della pace invitiamo tutti ad unirsi per fare più poderose e sicure le forze che si battono per l'onore d'Italia e per la salvezza della pace ».

La Questura rifiutò l'autorizzazione. Ed allora il Comitato si diresse al Procuratore della Repubblica il quale, in base alla legge 8 novembre 1947, n. 1382, doveva decidere in ultima istanza se la proibizione della Questura fosse valida o se dovesse essere cassata. La Procura, con un proprio decreto, dichiarò che nulla giustificava il divieto e, annullando con-

seguentemente la decisione della Questura, autorizzò espressamente l'affissione.

Certamente l'onorevole Sottosegretario sa che la legge, che ho richiamata, al suo articolo primo dispone tassativamente: « I provvedimenti dei Questori, che importino diniego dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, sono impugnabili di fronte al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dalla relativa presentazione, senza l'osservanza di formalità. La decisione del Procuratore della Repubblica sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta, ed è valida nell'ambito della giurisdizione del Tribunale ».

Il Procuratore della Repubblica di Milano aveva dunque, con competenza incontrollabile da altre autorità, deciso che il manifesto poteva affiggersi. Ma ecco il colpo arrogante, inconsiderato e criminoso — perchè si tratta di un reato — del prefetto di Milano. Leggo: « Prefettura di Milano, 27 ottobre 1950. Il Prefetto della provincia di Milano, visto il manifesto a firma del Comitato provinciale milanese dei partigiani della pace, che comincia con le parole ecc. ecc. e finisce con la frase ecc. ecc. » — e siamo all'arroganza e alla provocazione — « di cui il Procuratore della Repubblica, con provvedimento in data odierna, ha autorizzato l'affissione in pubblico ai sensi dell'articolo 1 del decreto 8 novembre 1947, n. 1382, considerato che il contenuto di tale manifesto tendenziosamente si prefigge la scopo di ingenerare nel pubblico l'errore ed il convincimento, ecc. ecc., visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ordina » — e l'ordine si dirige al Procuratore della Repubblica, onorevole Sottosegretario — « il divieto dell'affissione di detto manifesto in luogo pubblico e l'immediato suo sequestro. Gli uffici di Pubblica Sicurezza ed il Comando dell'Arma sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Firmato il prefetto Pavoni ».

Onorevole Sottosegretario, si scavalca la legge, si offende il potere giudiziario, ci si beffa della Costituzione; e ciò in base all'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza.

Lei lo conosce bene questo articolo, ma lo conoscono molto di più i Questori ed i Prefetti e credo anche il Ministro dell'interno. Esso

dice: « Il Prefetto, nel caso di urgenza, o per gravi necessità pubbliche, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ».

Non intendo certo commentarlo io, questo articolo 2 della legge fascista di pubblica sicurezza. Lo ha commentato già, con parole lapidarie, il Ministro dell'interno, onorevole Scelba, quando — in epoca che ci appare ormai remota, allorchè la violazione della Costituzione e lo spregio delle leggi non erano divenuti la consuetudine di questo Governo — aveva presentato lui stesso al Parlamento un disegno di legge per la soppressione dell'articolo 2. Ed il ministro Scelba non volle allora parlare nella discussione generale, perchè dichiarò di rimettersi completamente a quello che aveva scritto nella relazione di presentazione.

Ecco cosa vi aveva scritto: « L'articolo 2 del vigente testo unico conferisce, come è noto, ai Prefetti la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Di tale facoltà eccezionale non viene in effetti quasi mai fatto uso » (e ciò è vero se riferito al tempo in cui il Governo era ancora rappresentativo delle forze democratiche italiane) « ma la relativa statuzione, contenuta nell'articolo predetto, non può tuttavia » (senta cosa ha detto il responsabile gerarchico del prefetto di Milano) « non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, portando potenzialmente a presupporre che l'azione di un organo di pubblica sicurezza possa svolgersi, sia pure in connessione a contingenze eccezionali, svincolata dall'osservanza della legge, che è garanzia insopprimibile dell'ordinato svolgimento della pubblica amministrazione e del libero esercizio dei diritti civili ». Lo ha scritto il ministro Scelba, onorevole Sottosegretario alla giustizia; e il Ministro lo ha riconfermato in questa Assemblea quando il Senato unanime votò la proposta di soppressione dell'articolo anzidetto.

Ma il prefetto di Milano, in base all'articolo 2, si è azzardato a dettare ed a diffondere lo sconcio documento del quale, con mia umiliazione, poco fa ho dovuto dare lettura a questa Assemblea.

È incontrovertibile che questo signor Pavoni si è svincolato completamente dall'osservanza della legge, secondo la frase del ministro

Scelba. Ma l'inosservanza della legge non è altro — lei lo sa, onorevole Sottosegretario — che un eufemismo, forse elegante, per significare: porsi la legge sotto i piedi, violarla e farne ludibrio; il che, già inammissibile in sè, è assai peggiore se contemporaneamente si feriscono i diritti costituzionali di terzi e le libertà dei cittadini. Ma ormai è questa una consuetudine avallata dal consenso, dal consiglio, dall'incitamento e dall'eccitamento del Governo; e particolarmente del Ministro dell'interno, il superiore gerarchico dei Prefetti e dei Questori.

Ma se nel caso concreto ho tuttavia prescelto di richiamare l'attenzione del Ministro della giustizia, ciò fu non a capriccio, ma ragionatamente. Vi è infatti in esso qualche cosa di più di una illegalità. E a questo qualche cosa di più mi rimettevo, onorevole Sottosegretario, per attendermi una risposta diversa da quella da lei datami. Che non è stata, onorevole collega Conti, un tentativo di eludere la questione, ma una aperta convalida della condotta illegale ed arbitraria dei dipendenti gerarchici del Ministro dell'interno.

Cosa è questo qualche cosa? Il fatto che qui è posta in causa l'autorità del potere giudiziario quello che lei, onorevole Sottosegretario, degnamente rappresenta in questo momento di fronte al Senato. Qui è posta in causa l'autorità della Magistratura. E non solo l'autorità, ma addirittura la dignità, l'onore della Magistratura; e magari anche l'amor proprio dei magistrati.

Protagonisti di questa vicenda sono infatti da una parte l'esecutivo e dall'altra il giudiziario. Si tratta di conflitto fra un Prefetto e un Procuratore della Repubblica: il Procuratore Capo della circoscrizione giudiziaria di Milano. E noi, *a posteriori*, eccoci qui ansiosi per sapere chi prevarrà, chi avrà in questa inusitata gara la vittoria. E ci chiediamo per chi si schiererà dunque il potere pubblico: l'autorità del Governo; la sua, onorevole Sottosegretario.

Ci sono un Prefetto e un Questore da una parte; e, dall'altra, c'è un Procuratore della Repubblica. Ebbene, vincono il Prefetto ed il Questore! E noi siamo obbligati a sentire, da colui che qui rappresenta il Procuratore della Repubblica, la difesa e la giustificazione del Pre-

fetto e del Questore. Perchè qui lei è venuto a giustificare, avallare ed esaltare l'azione dei funzionari prevaricatori della legge, contro il magistrato che lei dovrebbe tutelare se non nel suo potere, quanto meno nel suo decoro.

Io penso in questo momento con grande pietà a quei buoni ed onesti magistrati che stanno lottando per ottenere l'autonomia e l'indipendenza; e che le attendono da questo Governo! Da lei l'aspettano, onorevole Sottosegretario; dal suo Ministro — pensando che tutta la vostra opera, la vostra fatica in queste settimane, in questi mesi, siano dirette a vincere le resistenze interessate degli altri dicasteri, al fine di far prevalere il desiderio e il diritto costituzionale dei magistrati italiani.

Ma tra la spada della giustizia e il manganello della « celere » è ancora il manganello che ha avuto la prevalenza. Il magistrato ha dovuto chinare la testa di fronte al questore di Milano.

Orbene, io mi stupisco del Procuratore della Repubblica di Milano. Onorevole Sottosegretario, lei ha detto che a lui spettava semmai di agire o di reagire. In questo ha ragione. Ed io mi sorprendo ch'egli non abbia nè agito nè reagito.

Ma più mi meraviglio del Ministro che, avendo gerarchicamente sui funzionari del Pubblico Ministero la massima potestà — essi non sono oggi tutelati da alcun principio di indipendenza e di autonomia — non ha ordinato al Procuratore della Repubblica di far quello che richiedeva non solo il suo dovere, ma l'obbligo ch'egli ha di difendere nella persona propria il decoro di tutta la Magistratura italiana. *(Approvazioni dalla sinistra).*

E mi stupisco anche che lei, onorevole Sottosegretario, per cui tuttavia ho un così grande rispetto, non abbia colto l'occasione che le offrivo per dire parole che impegnassero i magistrati a condursi, d'ora innanzi, in maniera diversa contro le offese e le umiliazioni di cui sono fatti bersaglio dall'Esecutivo.

Ma, a dire il vero, non mi stupisco più di nulla, visto che da qualche giorno il signor Pavoni, quello di Milano, ha fatto scuola. Il caso è diventato metodo. Metodo di insolenza, di arroganza e di illegittimità di questori e di prefetti; e di subordinazione, di sottomissione, di umiliazione dei magistrati, anche dei più alti gradi.

Eccovi l'episodio più recente, accaduto a Roma. Esso non rientra nell'interrogazione, e ne chiedo scusa all'illustre Presidente; ma rientra nel problema, che è troppo grave perchè mi si possa mettere la sordina.

Il giorno 15-16 gennaio la questura di Roma operava il sequestro di numerose copie di un giornale murale edito a cura della Camera del lavoro. Il sequestro fu eseguito presso l'Azienda affissione del comune di Roma. Ma gli interessati ricorrevano alla Procura della Repubblica, la quale il 17 gennaio, con sollecitudine — e di ciò faccio lode al magistrato — emanava il seguente decreto: « Il Procuratore della Repubblica, vista la comunicazione 16 gennaio della questura di Roma con la quale si partecipa un sequestro da parte delle Autorità di pubblica sicurezza dei seguenti stampati... ecc., ritenuto che non ricorre alcuno dei casi per i quali la legge sulla stampa 8 febbraio 1948, ecc. e l'articolo 21 della Costituzione autorizzano tale provvedimento, non convalida il sequestro effettuato dalla questura di Roma di cui alla sopraccitata comunicazione. Firmato, il Procuratore della Repubblica, Lutri ».

E l'ingenuo segretario della Camera del lavoro di Roma va, armato del documento e accompagnato da alcuni parlamentari (l'onorevole Natoli e l'onorevole Pierucci), alla Questura, per chiedere la restituzione degli stampati illegalmente sequestrati. Senonchè il vicequestore Della Perruta — segnalò il nome perchè occorre ricordarselo — si rifiuta di riconsegnare le copie sequestrate. Gli interessati — dappoichè i funzionari, opponendosi alla esecuzione del decreto della Magistratura, avevano commesso il delitto di cui all'articolo 20 della legge sulla stampa — presentarono denuncia alla autorità giudiziaria. Ma il giorno dopo, sperando in una resipiscenza, si recavano di nuovo in Questura per ottenere quanto di loro diritto. Allora il Questore presentò loro un decreto del prefetto di Roma in cui si legge: « Per quanto tali fogli » — quelli che il Procuratore della Repubblica aveva dichiarato essere conformi alla legge e quindi da restituire ai cittadini — « siano stampati sotto la veste di giornali murali, tuttavia non sono altro che pubblici occasionali manifesti tendenti a disapprovare e a contrariare la politica governativa; e, tenuto conto del loro contenuto, sono suscettibili di apportare un perturbamento all'ordine pub-

blico — pertanto, richiamando l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, ordino il sequestro dei giornali murali ».

Successivamente, alcuni cittadini che, forti del decreto del Procuratore della Repubblica, si erano dati ugualmente ad affiggere i fogli (e a salvaguardia si erano muniti di copia del decreto, ingenui che erano!), sorpresi dagli agenti, sono stati regolarmente malmenati, arrestati e denunciati.

I magistrati assolsero i cittadini che avevano esercitato un diritto loro garantito dalla Costituzione e dalla legge ed a cui un magistrato aveva apposto il suo decisivo suggello. O meglio — ed è questa cosa molto grave, onorevole Sottosegretario, forse più grave di tutto ciò che di gravissimo ho già denunciato — mentre il mattino i cittadini portati dinanzi al Pretore furono tutti assolti perchè il fatto non costituiva reato — e con sdegnate parole il magistrato commentò l'arbitrio poliziesco, pur non inserendole nella sentenza — nel pomeriggio gli altri cittadini, giudicati per la stessa imputazione e in base agli stessi elementi di fatto, sono stati condannati.

Cosa era successo, onorevole Sottosegretario alla giustizia, fra il mattino e il pomeriggio? Si è forse creduto di salvare l'autorità e l'onore della Magistratura ottenendo dal giudice che adeguasse la sua sentenza alla prevaricazione di legge compiuta dal rappresentante del potere esecutivo?

Io pongo dei quesiti, non do la risposta. Lei dovrebbe darla se, ritornando al Ministero, si interesserà di questa cosa.

E lasci stare, la prego, la riunione delle sezioni riunite della Corte di cassazione da cui si attendono lumi su questi casi deplorabili. Io ho grande rispetto per quell'alta magistratura. Ma abbiamo avuto da essa due o tre sentenze, nel corso di quest'anno, che sono cascate troppo a proposito come il cacio sui maccheroni del Governo.

Io pongo invece un problema al Senato, e cioè al Parlamento: La polizia in Italia deve o no inchinarsi alle leggi o, dopo averle calpestate, deve ricevere ancora lodi ed anche onori? Può essa calpestare le leggi, offendere la Magistratura e farsi gioco dei diritti dei cittadini?

Io avrei sperato, onorevole Sottosegretario, che lei pronunciasse almeno una parola di con-

danna. Invece burocraticamente ci ha solamente detto in quale casella stiano i Questori, e su di loro, lassù, il loro capo; e in quale i Procuratori, che non hanno però nessuno in alto che li diriga e quindi tuteli e difenda.

Ma spetta allora al Parlamento stesso di interessarsi di queste cose.

Vi sono articoli del Codice penale che prevedono tassativamente i reati commessi dal questore di Milano e dal prefetto di Roma; reati di azione pubblica, che devono essere perseguiti senza querela di parte. È dovere del Ministro della giustizia farsi promotore di questa azione. Io mi auguro che la collusione verbale, che purtroppo ho dovuto constatare tra la sua risposta, onorevole Sottosegretario, e gli arbitri della Polizia italiana, non si ripeta ancora una volta allorchè il magistrato esaminerà la denuncia presentata dai cittadini lesi nei loro diritti.

Io mi auguro che i cittadini ancora una volta non vengano, per opera del Governo, dopo essere stati bastonati, anche beffati.

Ho posto il problema: occorre risolverlo. La Polizia italiana, lo si sappia, è uno strumento che deve stare al servizio dei cittadini, che deve inchinarsi alle leggi e che deve rispettare la Magistratura. Fare che sia così è anche dovere suo, onorevole Sottosegretario. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desideravo semplicemente chiarire. Io non ho esaltato affatto il comportamento degli organi di polizia di Milano per i fatti che ella, onorevole Terracini, ha denunciato, come non sono entrato a discutere delle decisioni della suprema Magistratura cui ella si è riferita perchè questo, mi pare, non compete nè all'uno nè all'altro, dato appunto il principio dell'indipendenza della Magistratura.

TERRACINI. Però la fate dipendere dalla Polizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è vero. Io ritenevo, onorevole Terracini, di aver dato una risposta sostanziale perchè la mia risposta, se ella ha avuto la bontà di seguirmi, era semplicemente questa: il Ministero della giustizia, ho detto, in queste questioni deve intervenire in quanto di-

rettamente o indirettamente nei fatti denunciati si possa comunque configurare un reato.

*Vove da sinistra.* Ma il reato c'è.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In tal caso, quali sono i compiti rispettivi del Ministero e degli organi indipendenti dell'Autorità giudiziaria? Il Ministero ha semplicemente un potere di sorveglianza su tutti i magistrati, e sui magistrati del Pubblico Ministero non ha un potere superiore di quelli che ha rispetto agli altri magistrati, perchè anche il Pubblico Ministero, nell'esercizio delle sue funzioni, non dipende gerarchicamente dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia non può quindi dare degli ordini perchè questo sarebbe in contrasto con il principio della indipendenza della Magistratura. (*Interruzioni e commenti dalla estrema sinistra.*)

CONTI. Tutte le circolari che gli organi della Magistratura ricevono sono inviate dal Ministero della pubblica istruzione!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Conti, la pregherei di volermi citare un caso concreto.

TERRACINI. La denuncia dei partigiani della pace eseguita ieri. È stato il Governo ad ordinarla.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non ha ordinato nulla. Io dicevo che nel caso concreto il Ministero ha soltanto il potere, eventualmente, di far presente agli organi competenti (nel caso concreto il Pubblico Ministero) i fatti perchè prenda le eventuali iniziative del caso.

MANCINELLI. In un certo senso!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* No, ha il potere di portare a conoscenza i fatti perchè il Pubblico Ministero, che è esclusivamente competente, prenda le iniziative del caso. Quando ho avuto, onorevole Terracini, conoscenza della sua interrogazione ho chiesto le notizie del caso a chi di dovere e dalla risposta che mi è stata data mi risulta che gli organi competenti del Pubblico Ministero di Milano erano a perfetta conoscenza dei fatti...

TERRACINI. Lo credo, li hanno subiti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se li hanno subiti hanno tutti i poteri per agire nel caso in cui si configuri nel caso concreto un reato. Quindi, per quanto

riguarda il Ministero della giustizia, credo che abbia fatto completamente il suo dovere senza apprezzamenti circa l'attività di organi che sfuggono alla nostra competenza.

TERRACINI. Vedrete in che condizioni ci verremo a trovare fra due mesi in Italia, continuando così!

LABRIOLA. Bisogna inviare il Governo dinanzi all'Alta Corte di giustizia!

TERRACINI. È per questo che non la costituiscono mai! Si sta superando il limite del tollerabile in linea di diritto e in linea di dignità. (*Commenti dall'estrema sinistra.*)

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore De Gasperis al Ministro dei trasporti, così formulata: « per sapere se: nella spesa dei dieci miliardi di cui al programma speciale preparato dal Ministero dei trasporti per la ricostruzione ferroviaria dell'Italia meridionale, finanziato interamente coi fondi del Piano Marshall, sia compreso il completamento della ricostruzione della linea Avezzano-Sora, in parte ricostruita nel tronco Sora-Roccasecca.

« Le nuove industrie nascenti nella Marsica, i disagi e le ragioni già enunciati in altre occasioni e l'aumento incomprensibile delle tariffe della linea automobilistica Sora-Avezzano, impongono il completamento del tronco sopra indicato, più volte promesso dai Ministri competenti » (1483).

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il programma cui si riferisce l'onorevole interrogante riguarda esclusivamente lavori interessanti l'Italia meridionale ed insulare che rivestono carattere di inderogabilità al fine di garantire la normale circolazione dei treni su linee già in esercizio, quali rinnovamenti di binario, sostituzione di ponti metallici, costruzione di alloggi per il personale ferroviario e sistemazione a trazione elettrica del valico della galleria Peloritana.

Il ripristino della linea Avezzano-Roccasecca nel tratto Avezzano-Sora è rimasto in sospenso per avvenuto esaurimento dei fondi assegnati per la ricostruzione ferroviaria.

La stessa sospensione si verifica per diverse altre linee rimaste fuori esercizio, che tutte vengono egualmente sollecitate dagli enti interessati.

Non riesce possibile fare previsioni sulla ripresa e sullo sviluppo di queste ricostruzioni, essendo il tutto subordinato alla entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti che si attendono ed al programma che su tali basi riuscirà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopperire.

Circa il denunciato aumento delle tariffe sulla linea automobilistica Sora-Avezzano è opportuno precisare che sulle due autolinee che collegano Sora con Avezzano, esercitate l'una con corse dirette dalla ditta S.A.C.E.A. e l'altra, con servizio anche per le località intermedie, dalla ditta Forletta e Polsinelli è stata, da tempo, autorizzata l'applicazione di una base di tariffa di lire 4,45 a viaggiatore-km., ivi compresi i gravami fiscali.

Tale base tariffaria che è inferiore a quella di lire 5,50 a viaggiatore-km. normalmente autorizzata per autolinee similari, viene tuttora applicata dalle aziende concessionarie e non ci sono state per ciò finora ragioni d'intervento da parte di questo Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis per dichiarare se è soddisfatto.

DE GASPERIS. La risposta alla mia interrogazione non mi ha soddisfatto perchè le promesse dei dirigenti del dicastero di piazza della Croce Rossa per quanto riguarda le linee di comunicazione del sud, sono sempre le stesse.

Sono cinque anni che sentiamo dire: non vi son mezzi — bisogna attendere — l'articolo 81 della Costituzione reclama la copertura! — trattasi di linea passiva o quasi — vi sono lavori più urgenti, ecc.

È la terza volta, in circa tre anni, che si parla di questo modesto tronco ferroviario: Avezzano-Sora, se ne parla... mettendo un mattone, ogni settimana, in attesa dell'anno 2000!

Giorni or sono, onorevole Sottosegretario, in risposta al senatore Ciampitti ella disse le stesse cose: invero i suoi segretari faticano poco a prepararle le risposte a tanti noiosi colleghi!

È facile promettere, ma è nella bontà del Governo fare qualche cosa di concreto per questa linea ferroviaria.

Riducete i miliardi alle ferrovie secondarie con i finanziamenti delle linee passive: meno impianti sonori nelle grandi stazioni!

Riducete le ferrovie passive, ma riparate quelle più attive, distrutte dalla guerra: la Avezzano-Sora, per esempio, giacchè la Sora-Roccasecca, funziona da tempo e deve essere completata; necessita all'economia agricola della Marsica, non più legata alla valle Roveto che conduce a Napoli, industriale e agricola.

Riducete le lastre fiorite delle grandi stazioni ed i chilometrici viali deserti della Roma imperiale: l'Impero non esiste più, ma esistono i bisogni delle popolazioni, che in questi giorni ricevono le variopinte cartelle esattoriali!

Riducete le spese per le università superflue, ma destinate, magari d'accordo col ministro Pella, qualche miliardo per le ferrovie abruzzesi: per il tronco Avezzano-Sora, occorrono pochi milioni!

Se ella non può fare arrivare la sua voce al ministro Pella, si intenda con il senatore Gava... riferisca al Ministro D'Aragona, vecchio sindacalista al quale potrà dire che gli operai in Alta Italia vanno tutti in treno o in motocicletta, mentre l'operaio abruzzese deve usare la bicicletta e, spesso, va a piedi. Gli italiani devono essere posti tutti allo stesso livello: la democrazia lo impone.

Nella Marsica, invece, operano due o tre ditte che gestiscono le linee automobilistiche... le quali aumentano tutti i giorni le tariffe, mentre i servizi peggiorano.

Onorevole Sottosegretario, ella, da buon meridionale, conosce il coefficiente pazienza del popolo abruzzese che confina con la sua Latina: sappia sviluppare il detto coefficiente e dica un basta a tanta bruttura.

Nei giorni scorsi la Valle Roveto è rimasta isolata dalla neve caduta sul monte Salviano di Capistrello: gli studenti hanno interrotto le lezioni, non potendo recarsi ad Avezzano, la popolazione ha corso il rischio di rimanere senza pane, mentre nelle stazioni di Roma le luci sfolgoranti sembravano deridere la povertà dei viaggiatori marsicani che erano rimasti tagliati fuori dalle famiglie.

Fate in modo che il lavoro sia iniziato al più presto... tenendo presente che la bandiera della pazienza non perde colore, ma quando lo perde, rende dura la vita ai Ministri ai quali il Presidente del Consiglio affida il dicastero di piazza della Croce Rossa. Io chiedo, con la massima urgenza, di riattivare nel corso dell'in-

verno, almeno il tronco Capistrello-Avezzano: Km. 9, per evitare il « passo » di Monte Salviano, impraticabile durante le nevicate.

Mi riservo di presentare un'interpellanza, qualora il Ministero dei trasporti dovesse riporre nel dimenticatoio la pratica della Avezzano-Sora e le altre Isernia-Vairano e Carpino-Campobasso.

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole Merlin Angelina, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: « per conoscere se ritenga giustificabile che enti privati licenzino le loro dipendenti che contraggono matrimonio; se tale prassi non sia invece da considerarsi una violazione dei principi costituzionali e pertanto inammissibile nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratrici manuali ed intellettuali » (1493).

Ha facoltà di parlare il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**RUBINACCI,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come l'onorevole interrogante sa, disposizioni di legge che vietino il licenziamento di lavoratrici che passino a matrimonio non ve ne sono. Vi è al massimo, in qualche contratto collettivo di lavoro, la disposizione per cui, in caso di dimissioni per matrimonio, si deve avere il trattamento intero di indennità di quiescenza e di indennità di preavviso, come se si fosse stati licenziati.

Vi sono peraltro delle disposizioni a favore delle lavoratrici madri, cioè delle lavoratrici in stato di gravidanza o in stato di puerperio, introdotte con la legge dell'agosto 1950, che è entrata in vigore il 3 gennaio di quest'anno. Nelle more dell'entrata in vigore di questa legge vi furono dei tentativi di licenziamento di lavoratrici madri e il Parlamento approvò, col volenteroso concorso del Governo, una legge che anticipò l'entrata in vigore della legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, in modo da evitare che nel frattempo si potessero verificare dei licenziamenti; e lo scopo fu effettivamente raggiunto.

In ogni modo, per quanto riguarda il problema del licenziamento del personale femminile, noi non abbiamo segnalazioni di un fenomeno su vasta scala; abbiamo però segnalazioni che si è verificato in alcuni settori particolari, per esempio nella Banca Commerciale, e questo li-

cenziamento è stato giustificato per il fatto della necessità dell'assunzione di mutilati ed invalidi del lavoro in seguito all'aumento della percentuale.

Comunque il Ministero del lavoro, in tutti i casi che sono stati segnalati, non ha mancato di fare i suoi interventi conciliativi, sia sul piano collettivo sia sul piano delle vertenze individuali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlin Angelina per dichiarare se è soddisfatta.

**MERLIN ANGELINA.** Onorevole Sottosegretario, le ho presentato quella interrogazione in seguito a delle segnalazioni che ho raccolte in questo fascicolo. La prima di esse mi è venuta, niente di meno, da un generale. Chi avrebbe pensato, una volta, quando ammiravamo i generali con il loro pennacchio, che un giorno avrebbero dovuto segnalare, proprio a noi di questa parte, casi di patenti violazioni dei diritti dei lavoratori! Eppure è avvenuto così.

Il generale ha un figlio, che si è sposato con una dipendente di una compagnia di assicurazioni. Essa, nonostante servisse fedelmente ed intelligentemente i suoi principali da undici anni, ha avuto da essi questo strano regalo di nozze: il licenziamento. Il generale non è un capitalista, e neppure lo è suo figlio, che non può prendersi il lusso di tenere la sposa senza che essa svolga una qualche professione fuori di casa, onde arrotondare il bilancio familiare; naturale perciò che egli si preoccupasse e si rivolgesse a qualche donna parlamentare per la difesa dei diritti della donna.

È evidente che questo licenziamento, per quanto corrisponda perfettamente ad una norma regolante l'impiego privato (articolo n. 2118 del Codice civile) e in base a questo articolo sia perfetto, a prescindere dalla causa, che non veniva nominata, è frutto dell'abuso che si suole commettere in tutti i settori della nostra vita contro i principi costituzionali. Se voi ricercate nella biblioteca del Senato, troverete che tutti i codici e tutti i regolamenti, nella loro nuova edizione, riportano, avanti tutto, la Costituzione, ma se poi invece vi prendete la briga di sfogliarli e di leggere le norme in essi contenute, vedrete che esse sono ancora quelle fasciste, ispirate a principi contrari a quelli affermati nella nostra Costituzione. Tuttavia, qualunque sia la causa ad-

dotta, il vero motivo dei licenziamenti è da ricercarsi nella continuazione di una vecchia costumanza, che seguivano e seguono ancora molte ditte, come l'Edison, la Banca Commerciale, la Compagnia di assicurazione di Torino, le quali hanno sempre licenziato le loro impiegate quando andavano a nozze.

Se lei ben ricorda quanto è avvenuto alla Costituente, poichè vi ha partecipato, avrà certamente presente l'articolo 3 della Costituzione, che non ho bisogno di ripetere, nel quale sono sanciti i diritti del cittadino senza distinzione di sesso. Ma vi è anche un altro articolo della Costituzione che riguarda questa materia, e che lo stesso denunciante cita, l'articolo 37 « La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione ». Che cosa si vuol fare, onorevole Sottosegretario, quando si licenzia? Si vuole eludere la Costituzione e si vuole eludere anche la legge sulla maternità. Si è mai sentito dire che un uomo sia licenziato perchè si sposa? Evidentemente no. Ora, perchè si vuol licenziare la donna che va a nozze? Forse perchè si temono le conseguenze visibili del matrimonio? Ma chi, nel 1951, si scandalizzerebbe dei segni esteriori della maternità, che tutti consideriamo sacra? E se la maternità, oltre ai segni esteriori, porta anche una diminuzione della capacità lavorativa, è qui che dovrebbe entrare in vigore la legge sulla maternità. Ma, fatta la legge, trovato l'inganno, e si ricorre allora all'inganno per poter licenziare queste donne.

Io ho voluto denunciare in sede politica tali fatti, che non sono così sporadici come lei onorevole Sottosegretario ha voluto asserire, ma sono più numerosi di quel che non si creda. E di chi è la colpa, se si considera una colpa che le donne portino via i posti all'uomo? Dei datori di lavoro, industriali o capi delle grandi aziende. Infatti, quando scoppia la guerra, specialmente gli ultimi grandi conflitti, che hanno richiamato sotto le armi tanti uomini, si è pronti a chiamare le donne e a gettare sulle loro spalle deboli e gentili, come si dice, la tuta dell'operaio o la giubba dell'impiegato. Poi, finita la guerra, quando tor-

nano i reduci, che pur meritano tutto il rispetto, si dice alle donne « andatevene, possiamo fare a meno di voi, perchè siete delle donne ».

TOMMASINI. Le donne sono rimaste tutte al loro posto.

MERLIN ANGELINA. Ma le donne rendono come gli uomini, qualche volta anche di più. Mi si permetta di tirar fuori qualcuno, che voi dite relegato in soffitta, e che forse vi spiace che io nomini. Specialmente lei, che è il Sottosegretario al lavoro, mi consenta di nominare colui che scrisse il « Capitale ». Carlo Marx denunciò le tristi condizioni della donna nell'industria inglese; disse che gli industriali inglesi preferivano le donne agli uomini perchè, naturalmente, erano pagate meno; e preferivano le madri alle nubili perchè esse lavoravano fino a quando erano completamente estenuate, fino a quando cadevano...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Da allora ad oggi le condizioni sono molto cambiate.

MERLIN ANGELINA. Perchè le donne lavoravano fino all'esaurimento? Perchè erano sostenute dal pensiero della maternità, dei figli che le attendevano a casa e ai quali dovevano provvedere.

Oggi le condizioni sono mutate, è vero, perchè si sono conquistate leggi protettive, ultima in ordine di tempo quella della maternità; ma lei vede, dal caso che ho denunciato e dagli altri che mi sono stati segnalati, che si tenta di eludere, da parte dei datori di lavoro, gli impegni conseguenti a questa legge, ispirata ai principi costituzionali. Perciò io debbo qui dichiarare che noi tutti lotteremo in questa Aula e fuori, fino a tanto che la Costituzione non sia rispettata da tutti i cittadini. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Milillo è assente, s'intendono ritirate le due interrogazioni da lui rivolte, rispettivamente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività del collocatore di Ripacandida (1487) e al Ministro dei lavori pubblici sul consolidamento della torre campanaria ed il completamento dell'edificio scolastico del comune di Satriano di Lucania (1498).

Segue all'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Musolino al Ministro dei lavori pubblici, così formulata: « per sapere se

non ritenga necessario ed opportuno disporre che l'Ente edilizio di Reggio Calabria sospenda gli sfratti in corso, intimati ai pensionati inquilini dell'I.N.C.I.S., in vista di una proposta di legge in esame all'altro ramo del Parlamento portante il n. 1122: proposta, che, se accolta, come prevedibile per l'adesione data da tutti i gruppi politici, abrogherà le attuali disposizioni in materia col dare ai pensionati la facoltà di conservare l'alloggio.

« Ciò per evitare una palese sperequazione che verrebbe a verificarsi fra pensionati presenti e futuri e, per seguire una prassi secondo cui la presentazione di una legge contenente disposizioni abrogabili di quelle di un'altra legge in vigore, importa la prudente sospensione di provvedimenti in atto di esecuzione, incompatibili con la legge in esame » (1504).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che l'onorevole interrogante sappia già che il Ministero si è preoccupato della questione alla quale egli fa riferimento ed ha disposto perchè l'Ente edilizio di Reggio Calabria tenga presenti, nel limite del possibile, questi casi, e non proceda agli sfratti se non dopo avere assicurato ai pensionati altri alloggi che l'Istituto stesso costruisce e gestisce, a carattere popolare, e non propriamente I.N.C.I.S.

Credo che questa assicurazione, per quanto superflua, possa soddisfarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la risposta datami. Io ho saputo infatti dal Ministero che sono state date disposizioni affinché i pensionati non siano messi fuori dalle loro case se prima non si sia provveduto a fornire loro un altro alloggio. Effettivamente l'Ente edilizio aveva provveduto a procurare un altro alloggio agli sfrattati, ma invece di assegnare un numero di stanze proporzionato ai bisogni della famiglia del pensionato, si era limitato a dare soltanto una camera per famiglia. I pensionati hanno fatto ricorso. Le disposizioni del Ministero sono state dunque seguite, ma in quale modo? Questo è il punto. Io prendo quindi atto con parziale

soddisfazione della sua risposta, in quanto non tutto è stato fatto secondo giustizia.

Ora vorrei che il Sottosegretario desse precise disposizioni affinché a Reggio non sorgano equivoci volontari e perchè i poveri pensionati non vengano posti nella condizione di doverne andare. Prego anche il Sottosegretario di sollecitare il progetto di legge previsto dall'articolo 47 della legge 26 maggio 1950, il quale disponeva che il Ministro dei lavori pubblici presentasse un disegno di legge che regolasse i rapporti tra gli inquilini e l'ente edilizio e quindi anche i rapporti tra i pensionati inquilini e l'I.N.C.I.S.

Noi dobbiamo anche insistere per un altro fatto. Siccome le case dell'ente sono di proprietà del comune di Reggio Calabria, crediamo che sia bene, nel progetto di legge che presenterete, regolare i rapporti tra l'ente edilizio di Reggio Calabria e lo Stato, facendo passare la competenza al comune di Reggio Calabria, appunto perchè le case sono del Comune. Così si potranno evitare altri fastidi al Ministro dei lavori pubblici, che non può regolare tutti i rapporti tra gli inquilini e l'ente edilizio, mentre tali rapporti potranno essere regolati dal Comune, che rappresenta i cittadini stessi. Prego il Sottosegretario di accogliere queste raccomandazioni.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno un'interrogazione dei senatori Mancini e Priolo al Ministro dei lavori pubblici, così formulata: « se è a conoscenza della situazione che si è creata a Scilla, dove l'assoluta mancanza di acqua potabile impone provvedimenti immediati ed urgenti nell'interesse della salute pubblica.

« In questa ridente cittadina il tifo e la melitense sono diventati endemici, per cui ogni dilazione rappresenta un attentato alla vita di quei cittadini meritevoli di ogni considerazione » (1509).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Purtroppo la richiesta del comune di Scilla di avere la concessione del contributo per la costruzione dell'acquedotto non si è potuta accogliere in questo esercizio, soprattutto in considerazione dell'entità della spesa prevista e in considerazione anche della

stessa disposizione della legge 3 agosto 1949, n. 589, che dispone che si debba dare la precedenza nell'assegnazione alle opere di minore importo e con particolare riguardo e precedenza per i Comuni minori. Nell'assegnazione di questo esercizio è stato seguito scrupolosamente questo criterio e questo ha portato, come dicevo, purtroppo, a non poter accogliere la richiesta del comune di Scilla, la quale, in confronto delle altre che invece sono state accolte, presentava un importo eccessivamente rilevante relativamente, si capisce, alle altre. Tuttavia assicuro l'interrogante che, appena possibile, e con le disponibilità di cui potremo disporre nel prossimo esercizio finanziario, la richiesta del comune di Scilla sarà tenuta nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per dichiarare se è soddisfatto.

MANCINI. Onorevole Presidente, si degni di ascoltare anche lei.

Parlo a nome mio e a nome dell'onorevole Priolo.

Onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici, se io mi dichiarassi soltanto insoddisfatto, senza elevare una contenuta protesta, dalla quale esula la sua persona, mentirei a me stesso, offenderei il mandato dei miei concittadini, deriderei l'ansiosa aspettativa dei cittadini benemeriti di Scilla.

Scilla — voglio dirlo e sottolinearlo — che vive nella nostra memoria classica con la sua storia, con le sue leggende, con i suoi miti, Scilla, che è quella cittadina che ognuno che dall'alto di questa Italia scenda verso la Sicilia o dalla Sicilia risalga verso l'alto, vede adagiarsi mollemente intorno al suo castello, le cui torri si specchiano sognando nello Stretto di Messina, è in condizioni di invocare, di impiorare, di anelare un sorso di acqua potabile per salvare i suoi cittadini dal tifo e dalla febbre melitense, che colpisce un numero impressionante di cittadini con costante pericolosità.

La curva di questa morbilità è tale da allarmare chiunque tranne il Governo attuale. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici potrà degnarsi di domandare alla Direzione di sanità pubblica. Si è formato colà un comitato pubblico di agitazione « pro acquedotto ». Orbene in queste dolorose condizioni,

con tale allarme pubblico, che potrebbe avere espressione di giustificati illegalismi, il Sottosegretario interrogato viene a rispondermi, che si può soffrire e pur morire, ma il Governo nulla potrà fare perchè il contributo statale per costruire l'acquedotto è troppo alto, perchè vi è la legge che lo vieta e simili blasfemi, che rappresentano un insulto a quella popolazione sofferente.

La necessità non ha legge, perchè rompe gli indugi e le leggi, specie quando si tratta di esigenze di salute. Una volta si diceva: che la salute pubblica era una suprema legge. Oggi con questo Governo ben altro rappresenta la suprema legge.

Ci beffate continuamente. Or fa qualche mese l'onorevole Campilli visitò le tre province di Calabria. Riunioni, delucidazioni, discorsi sulla Cassa del Mezzogiorno. Acqua per i grandi acquedotti, penuria per i piccoli... ma l'acqua anche per gli assetati dei grossi centri rimase nelle chiacchiere dell'onorevole Campilli.

Della tanto decantata Cassa finora conosciamo i favolosi stipendi ai dirigenti rifugiatisi colà per sfuggire ai limiti di età.

Hanno assunto, e voglio dirlo apertamente, una grande responsabilità tutti i parlamentari della nostra regione calabrese quando, or non è molto, hanno votato oltre quattro miliardi per la Somalia, dimenticando la patria-somalia, che ha dato loro i natali.

Voglio dire ancora di più: quale contrasto amaro e stridente si presenta oggi fra i 250 miliardi, che si sperpereranno per le spese di riarmo, votati nell'altro ramo del Parlamento, e le sue parole, onorevole Sottosegretario, così indifferenti al grido di dolore di popolazioni minacciate nella sanità e nella vita!!! Quale beffa ai nostri danni, signori del Governo!!

Se non avessi vivo il senso di responsabilità, io darei un consiglio agli abitanti di Scilla: la Calabria contribuisce, nel gettito delle imposte dirette, con più di quindici miliardi. Lo Stato ha il dovere inderogabile di intervenire ed accogliere le richieste urgenti delle nostre popolazioni. Esiste questo dovere da parte dello Stato, a cui corrisponde un diritto inoppugnabile dei cittadini. Non si può annullare diritto e doveri, perchè morale e diritto lo vietano.

La difesa legittima dei propri diritti come discrimina ogni azione del singolo, discrimina

ogni protesta delle collettività. Non si nega un aiuto a chi soffre per approfondire danari per lo straniero. Da noi si dice: chi aiuta il povero, chi solleva il sofferente fa opera buona e doverosa. Chi invece aiuta il ricco che opprime il povero, commette un delitto aggravato dai motivi abietti. Infatti la guerra è motivo malvagio ed abietto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Mi associo pienamente a quanto ha poc'anzi detto il compagno Mancini ed alla sua voce, vibrante di sdegno e di passione, unico la mia non meno appassionata e sdegnata per la risposta che l'onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici ha dato alla nostra interrogazione.

Senatore della provincia di Reggio Calabria, dove appunto si trova il ridente paese di Scilla, circondato di bellezza, di sogni e di leggende, rilevo e porto a conoscenza dell'Assemblea la tristizia degli uomini in confronto alla prodigalità della natura.

La mancata costruzione dell'acquedotto in quella ridente cittadina di 7000 abitanti, dove purtroppo l'acqua potabile, incredibile a dirsi, viene erogata per appena mezz'ora nel periodo invernale e per 15-20 minuti nel periodo estivo, fa sì che il tifo e molte altre malattie infettive mietano numerose vittime fra la popolazione: le statistiche, che il Sottosegretario farebbe bene a riscontrare presso l'Alto Commissario per la sanità pubblica, attestano la verità di ciò che io qui solennemente affermo. (*Commenti*).

Si obietta: la spesa! Ma i miliardi per gli armamenti si trovano e non si trovano invece 40 milioni circa per porre il paese di Scilla in condizioni di vita civile ed igienica.

È perciò che io, mentre elevo fiera protesta contro la risposta del rappresentante del Governo, mi dichiaro assolutamente insoddisfatto. (*Applausi dalla sinistra e commenti*).

PRESIDENTE. In seguito ad accordo intervenuto fra l'interrogante ed il Governo, è rinviato lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Merlin Angelina al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione sul problema della delinquenza giovanile (1510).

Segue l'interrogazione del senatore Jannelli ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici: « per conoscere a quale punto siano i piani per dotare l'Università di Napoli di un moderno ed apprezzato politecnico » (1532).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La questione sollevata dall'onorevole Jannelli con la sua interrogazione — è superfluo dirlo — è una questione di grande importanza e di grande portata e non c'è chi non se ne renda conto. Ma l'onorevole Jannelli deve anche rendersi conto che, date le dimensioni del problema, che non riveste solo la questione del politecnico di Napoli, ma tutto il problema dell'edilizia universitaria, non si può naturalmente pensare ad una soluzione rapida ed immediata. Tuttavia la questione è tenuta nella dovuta evidenza per avvisare tutti i mezzi che potranno presentarsi onde fare fronte a tutte le esigenze. Non appena si potrà disporre delle numerose decine di miliardi che occorreranno per dotare tutte le università delle necessarie attrezzature e degli occorrenti edifici, naturalmente si farà quanto è possibile. Per il momento però, date le condizioni del bilancio, è evidente che la questione non può nemmeno essere posta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannelli per dichiarare se è soddisfatto.

JANNELLI. Sono dolorosamente meravigliato di quanto mi ha risposto l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici perchè, fino allo scorso anno — e il Sottosegretario alla pubblica istruzione qui presente me ne può dare completa testimonianza — era stato già stabilito di mettere in attuazione il progetto del nuovo politecnico di Napoli; non solo, ma il municipio di Napoli aveva dato anche il terreno, vicino alla Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta, per costruire l'edificio, e si era stanziato anche un miliardo, se non erro, per questi lavori.

Tutto ciò è oggi completamente ignorato dal nostro Sottosegretario, il quale ci viene a dire che la questione del politecnico deve essere trattata quando sarà trattata la questione più vasta dell'edilizia scolastica universitaria ed ha dimenticato che il comune di Napoli aveva dato già

il terreno e tutto era stato stabilito per fare questo famoso edificio, dato che il politecnico oggi non può assolutamente funzionare a Napoli. Infatti, occorre sapere che la popolazione scolastica, che nel 1946 era di 2.435 studenti, oggi è arrivata a 4852 studenti per il solo triennio di ingegneria, e che gli studenti lavorano, studiano e fanno le loro esercitazioni in appena 7 aule, dimodochè sono costretti ad osservare dei turni. Non solo, ma i professori non possono insegnare perchè tutti questi studenti non entrano nelle aule, che, oltre tutto, sono anche molto piccole.

È per questo che mi ero permesso di chiedere a che punto fossero i piani di questo famoso politecnico, ed ora resto addirittura meravigliato che non si parli più di piani, ma di un futuro più o meno lontano, quando si affronterà la questione di tutta l'edilizia scolastica universitaria. Ma se si trattava di una cosa già stabilita!

Mi dichiaro pertanto completamente insoddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole interrogante, l'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro dei lavori pubblici, concernente il finanziamento per la costruzione dell'edificio scolastico in Longobucco (1545), si intende ritirata.

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

#### Sull'ordine dei lavori.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge: « Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese » (1507).

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Onorevole Presidente, mi permetto anzitutto di protestare contro questo mo-

do di procedere. Solo ora abbiamo saputo della presentazione di questo nuovo disegno di legge, che proroga i termini sia per ciò che concerne la presentazione dei bilanci come per ciò che riguarda la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese. Comunque siamo qui e discutiamo.

Con questo disegno di legge il Governo si propone...

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mi perdoni, non è ancora il momento di discutere il disegno di legge, perchè prima devo domandare al Senato se consente che l'esame del provvedimento avvenga oggi stesso e che la Commissione riferisca oralmente. Lei parla sul merito?

CERRUTI. Sì, ma il Gruppo comunista è contrario a che la discussione avvenga oggi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18).*

PRESIDENTE. Avverto che sulla richiesta del Presidente della Commissione finanze e tesoro dovrà procedersi a votazione per accertare la maggioranza prescritta dall'articolo 53 del Regolamento.

Avverto, altresì, che da parte dei senatori Cerruti, Palumbo Giuseppina, Voccoli, Lussu, Menotti, Ristori, Adinolfi, Li Causi, Berlinguer, Rizzo Domenico e Jannelli è stata richiesta la verifica del numero legale.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione avrebbe preferito, per evidenti ragioni di calendario a cui ho già accennato, che la discussione avvenisse oggi stesso. Però, tenuto conto della situazione, essa propone che il disegno di legge n. 1507 sia discusso domani nel pomeriggio, con relazione orale da parte del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Cerruti se ritira la richiesta di verifica dal numero legale.

CERRUTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta, formulata dal Presidente della 5ª Commissione permanente, di inserire nell'ordine del giorno della seduta di domani il dise-

gno di legge n. 1507, dando facoltà al relatore di riferire oralmente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1449)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 6.

Passiamo quindi all'articolo 7:

#### Art. 7.

*(Convocazione dei Tribunali  
e delle Corti di assise).*

Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati nella sede stabilita col decreto indicato nell'articolo precedente.

Il Primo presidente della Corte di appello può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Dai senatori Mastino, Oggiano, Giua, Barbareschi, Sinforiani, Castagno, Cortese e Picchiotti è stato presentato un emendamento così formulato:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” Il Tribunale di assise e la Corte di assise sono convocati, dal Primo presidente della Corte d'appello del distretto, nella sede stabilita col decreto indicato nell'articolo precedente.

” Lo stesso Primo presidente può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ” ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento. Vorrebbe soltanto che la

parola « indicato » venisse sostituita dalla parola « previsto », che sembra più propria.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. L'emendamento presentato dal senatore Oggiano dice: « indicato » poichè si riferiva al testo della Camera che parlava del decreto ministeriale col quale dovevano essere determinate le sedi dei tribunali e delle Corti di assise. Poichè abbiamo emendato il testo approvato dalla Camera dei deputati, togliendo la menzione del « decreto », è preferibile dire « previsto » nell'articolo precedente, in modo da riferirci al decreto presidenziale che indirettamente è compreso nella delega che abbiamo data al Governo.

OGGIANO. Sono d'accordo sulla sostituzione della parola « previsto » alla parola « indicato ».

PRESIDENTE. Segue un emendamento presentato dai senatori Magliano, Ricci Mosè, Bosco Lucarelli, De Gasperis, Caporali e Lanzara, così formulato:

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

” La Corte di assise di appello, qualora venga disposta la rinnovazione del pubblico dibattimento, può essere convocata anche nella sede dove si svolse il giudizio di primo grado o, quanto meno, nel capoluogo della rispettiva provincia ” ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, avremmo concordato un testo leggermente modificato. All'emendamento Magliano dovrebbero essere aggiunte le parole: « o in altra sede prossima dello stesso distretto ».

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Signor Presidente, il mio emendamento si connette a quanto ho avuto l'onore di dire quando si svolse la discussione generale e a ciò che ho detto nella precedente seduta circa le sedi delle Corti di assise, cioè al concetto che la giustizia sia quanto più possibile vicino al luogo dove il fatto che costitui-

sce reato è avvenuto. Ora, il secondo comma dell'articolo 7 prevede la facoltà del Primo Presidente di convocare con decreto motivato la Corte in una sede diversa da quella stabilita normalmente; questa ipotesi riguarda la sessione ordinaria della Corte d'assise che il Primo Presidente con suo decreto motivato può stabilire in una sede diversa. Io mi sono preoccupato invece dell'ipotesi del giudizio di appello, poichè da molte parti del Senato sono stati presentati emendamenti con cui si chiede sia concessa largamente la facoltà di rinnovare il dibattimento. Qualora questa facoltà venga esercitata dalla Corte d'assise d'appello il dibattimento io chiedo si possa svolgere talvolta non nella sede ordinaria di Corte d'appello, il che obbliga parti, testimoni, periti a spostarsi a spese anche dell'erario, ma invece sia la Corte a spostarsi nel luogo più vicino.

PRESIDENTE. Lei accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore di maggioranza?

MAGLIANO. Io avevo detto: il capoluogo di provincia, ma mi si è fatto osservare che questa espressione è troppo limitativa perchè può esservi una qualche sede anche più vicina che non sia il capoluogo. Abbiamo allora accettato la proposta di aggiungere le parole « ...o in altra sede prossima dello stesso distretto ».

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Non posso aderire all'emendamento nella sua totalità. Se viene ordinata la rinnovazione del dibattimento ai sensi di quell'emendamento che dovrebbe divenire l'articolo 46-bis, con che cosa viene ordinato? Evidentemente con una ordinanza della Corte investita del giudizio di appello. Ora se non è concepibile che l'ordinanza della Corte in grado di appello possa mutare la competenza e investire un altro magistrato...

MAGLIANO. No, non è questo!

RIZZO DOMENICO. ...verrete a fare un dibattimento con la medesima Corte. Ma che valore ha questo? Che valore ha, se i giudici sono gli stessi?

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Qui c'è un equivoco, onorevole collega. Noi abbiamo lungamente meditato su queste

parole: non si tratta che la Corte d'assise di appello si spogli della sua competenza e la dia ad un altro tribunale; si tratta unicamente del fatto che la Corte d'assise di appello anzichè funzionare dove ha la sua sede, possa, per essere più vicina al luogo dove fu commesso il delitto, trasferirsi o in questo luogo o in luogo vicinior, sempre per corrispondere al desiderio da varie parti manifestato, che è molto bene che il giudice svolga la sua azione in luogo prossimo a quello del commesso delitto perchè la sentenza possa raggiungere meglio i suoi effetti. Io pregherei quindi il collega di aderire a questa formulazione dell'articolo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io debbo insistere nell'opposizione che ho già dichiarata: si tratterebbe, con un tal sistema, di creare un tipo di Corte di appello ambulante. In un primo momento infatti la sede discende dal decreto delegato al Governó, poi essa è variabile per decreto motivato del Primo Presidente della Corte di appello; alla fine essa è ancora variabile per effetto dell'ordinanza di udienza. Se intendiamo creare questa specie di magistratura ambulante, facciamolo pure; ma non mi sembra che ci siano esigenze tali da giustificare l'elevazione della sede di Tribunale a temporanea sede di Corte di appello, perchè questo sarebbe in definitiva l'effetto.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Io sono d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Magliano, non concordo con l'aggiunta proposta dalla Commissione. È utile ed opportuno che in caso di rinnovazione del dibattimento il giudizio si svolga nella sede dove si svolse il giudizio di primo grado.

VENDITTI. Ma quando viene l'ordinanza il collegio è già costituito.

FRANZA. Ma può ben trasferirsi, per la continuazione del dibattimento, nella sede in cui si svolse il giudizio di primo grado. C'è una ragione insopprimibile che consiglierebbe di convocare la Corte in sede diversa da quella in cui si trattò il giudizio di primo grado? Disposto dalla Corte di assise, con ordinanza, il rinnovo del dibattimento esso continua; il Presidente di quella sezione di Corte di assise non dovrebbe arrogarsi i poteri attribuiti al Primo

Presidente disponendo l'ulteriore svolgimento del processo in una sede diversa di quella ove si svolse il giudizio di primo grado. D'altra parte vi è una ragione di competenza territoriale e non vedrei il motivo per cui rinnovandosi il dibattimento, questo debba svolgersi in sede diversa da quella in cui si celebrò il rito di primo grado. Quindi concordo con l'emendamento Magliano, perchè ispirato dal criterio di avvicinare il giudice al luogo del delitto e sono contro l'aggiunta della Commissione.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Io non vedo la ragione di portare nella nostra prassi giudiziaria una modificazione di questo genere. La rinnovazione del dibattimento è un istituto ormai notissimo; la maggior parte delle volte la rinnovazione riguarda aspetti particolari del processo, anzi quasi sempre. Qual'è il motivo per cui la Corte d'assise, questo solenne collegio giudicante, dovrebbe trasferirsi in altra sede? Per due motivi, si dice: il primo è di carattere astratto. Ora io non ho mai creduto che il celebrare il processo vicino o sul luogo dove il delitto è stato commesso influisca sulla ricerca della verità; del resto ciò non è proprio della rinnovazione del dibattimento, ma del sopraluogo, e il sopraluogo è un altro istituto del nostro processo penale. Chè se la Corte di appello vorrà accertare taluni elementi di carattere obiettivo influenti al decidere, e se questo è necessario farsi attraverso il magistrato, la Corte di appello non deve rinnovare il dibattimento, basta che ordini il sopraluogo, cui hanno diritto di assistere anche le parti. Nè sono d'avviso che la solennità del giudizio celebrato sul posto possa, come diceva testè l'amico Merlin, influire ad intimidire l'opinione pubblica: date le forme molteplici di pubblicità che oggi ci sono, per cui le sentenze vengono conosciute dovunque entro le 24 ore, consentitemi di dire che quel motivo è una frase, nulla più che una frase.

C'è poi un'altra ragione. Si dice: è necessario talvolta che la Corte diventi ambulante per risparmio di spese. È questa una ragione senza seria importanza, comunque di una importanza assai relativa e che finora non si è mai proposta, mentre tutte le Corti di appello stanno rinnovando parzialmente o *in toto* la istruttoria seguita davanti al primo giudice.

Vi è invece, secondo me, una ragione positiva che mi convince ancora di più a dovermi dichiarare contrario sia all'emendamento Magliano sia all'emendamento puramente formale della Commissione; e la ragione è questa: noi tendiamo, per una esigenza evidente, riconosciuta e ammessa da tutti, a far sì che il giudizio sia il più obiettivo e spassionato possibile ed allora vorremmo fosse tolto da tutte le possibili e imponderabili influenze dell'ambiente. La discussione generale è stata unanime nel concludere questa necessità. Ora, approvando questo emendamento noi otterremmo invece che anche il magistrato di appello verrebbe a trovarsi in un ambiente dove le influenze locali potrebbero in qualche modo farsi sentire e rendere così meno sereno e meno obiettivo il giudizio. Ed infine io dico che, se un emendamento di questa specie fosse accettato, porteremmo tale una novità che sorprenderebbe tutti e magistrati e avvocati. Si tratterebbe di una vera inspiegabile sorpresa; ed è per questi motivi che mi dichiaro personalmente contrario all'approvazione dell'emendamento in discussione.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Tengo a dichiarare che concordo pienamente con le enunciazioni del collega Tessitori e che mi associo alla sua conclusione.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Ho chiesto la parola per indicare un argomento di ragione pratica, che milita a favore della richiesta dell'onorevole Rizzo, tendente a respingere l'emendamento proposto dal senatore Magliano.

Lasciamo stare la questione se il giudizio su di un qualsiasi delitto di competenza dell'Assise debba celebrarsi nel luogo dove si consumò il crimine, perchè, a mio avviso, questa obiezione assume una certa importanza soltanto quando il giudizio si celebri immediatamente o poco tempo dopo il commesso reato, cioè quando è ancora vivo l'allarme pubblico.

Bisogna essere franchi e leali. Si vuole con questo emendamento fare entrare per la finestra quello che abbiamo scacciato dalla porta? Cioè l'emendamento Magliano, che riguardava i Tribunali circondariali quale sede di Corte d'assise? O invece ci vogliamo sul serio interessare del rinnovamento, totale o par-

ziale, del dibattimento da ordinarsi dalle Corti d'assise? Se davvero vogliamo sperare ed augurarci che la rinnovazione del dibattimento sia con facilità e frequenza ordinato in Appello — onde queste funzioni seriamente — non dobbiamo creare ostacoli a tale rinnovazione richiedendo il trasferimento dell'intera Corte giudicante nella sede dove si consumò il delitto. Accogliere questo emendamento significa rinunciare al beneficio della rinnovazione. (*Interruzione del senatore Romano Antonio*).

Mi lasci parlare, perchè ella non ha l'esperienza che ho io. Sarà un valoroso magistrato; ma non un esperto avvocato, e fra le due funzioni vi è molta differenza.

Dicevo: non avremmo quasi mai una ordinanza di rinnovazione del dibattimento per la difficoltà di portarsi nel luogo del delitto, date le difficili condizioni di viabilità del Mezzogiorno ed Isole, date le difficoltà finanziarie che non possono facilmente superarsi.

Ora se noi veramente vogliamo che la Corte di assise di appello rinnovi spesso i dibattimenti, poichè il giudizio di appello in tanto acquista scienza e coscienza dei fatti, in quanto ascolta la parola dei testimoni, occorre evitare le difficoltà, altrimenti avverrà ciò che avviene per le richieste di ispezioni dei luoghi. Si rigettano sistematicamente. Inoltre l'emendamento si infrange nella possibilità del differimento ad udienza fissa. Non peggioriamo questa legge, per se stessa così imperfetta. (*Approvazioni*).

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Mi rimetto al Senato per brevità di discussione, ma voglio chiarire... (*Ripetute interruzioni del senatore Venditti*)... Ho diritto di parlare e intendo parlare, non posso accettare lezioni da nessuno, neanche dall'amico Venditti, che, tra l'altro, non presiede lui il Senato.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di non interrompere; altrimenti questo dibattito diventa un dibattito. Onorevole Magliano prosegue.

MAGLIANO. Chiedo scusa, onorevole Presidente, ma il suo richiamo mi rende soddisfatto e non pretendo che le mie idee siano senz'altro accettate come buone. Posso sbagliare

come tutti gli uomini, ma ho il diritto di dire le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento ed anche di rispondere alle osservazioni fatte da autorevoli colleghi, come il senatore Mancini e il senatore Tessitori.

Proprio l'argomento che essi sostengono per opporsi al mio emendamento è per me quello che mi decide a ritenere che esso è fondato. Da tutti si chiede infatti una larga applicazione della rinnovazione del dibattimento. Io domando al senatore Mancini, che ha mietuto così larga messe di allori in Corte di assise, quante volte ci siamo trovati tutti nella difficoltà di non poter portare numerosi testimoni dall'interno della Calabria al capoluogo della Corte di appello, o dall'interno dell'Abruzzo all'Aquila; ed i magistrati hanno negato la rinnovazione del dibattimento per queste difficoltà materiali. Sentire i testimoni, le parti, i periti in certe determinate occasioni, sul posto, è molto più utile che non farli venire da lontano in un grande centro. Io non ho detto che si debba sempre far questo, ho detto soltanto che si deve dare questa facoltà, ed è necessario disporla; essa è uno spostamento di sede, ed occorre quindi si dica nella legge che c'è questa possibilità. Queste sono le ragioni che mi spingono ad insistere: comunque, ripeto, mi rimetto all'Assemblea ed alla larga interpretazione che si può dare al secondo comma dell'articolo 7, comprendendovi anche questa ipotesi.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Desidero far rilevare che, in considerazione del come è congegnato l'istituto di Appello, bisogna essere molto cauti nell'esaminare questo emendamento: frequenti saranno le richieste di rinnovazione totale o parziale del dibattimento, anche perchè i giudici laici, che quasi certamente il più delle volte non si contenteranno di ascoltare la relazione del consigliere relatore, volendo riprodotto davanti a sè tutto lo svolgimento dei fatti, insisteranno in Camera di consiglio perchè si proceda al rinnovamento totale o parziale del dibattimento.

Pertanto, l'emendamento del senatore Magliano, se venisse accolto, avrebbe delle conseguenze notevoli. Perchè snaturare così l'istituto della rinnovazione? Quale è la causa della rinnovazione? O perchè non è stata rivolta qualche do-

manda al testimone o per la necessità di sentire altri testimoni? Far spostare la sede per sentire i testimoni in altro luogo, mi sembra togliere quella solennità cui ha diritto un consenso come la Corte d'assise.

Ne risentirebbe anche la serenità della Corte. Se si presenterà la necessità di rendere conto del fattore topografico vi è l'istituto dell'ispezione dei luoghi.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Il senatore Magliano mi incarica di avvertire che ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dai senatori Mastino, Oggiano, Picchiotti ed altri ed accettato dalla maggioranza della Commissione, con le solite modificazioni di carattere formale. Ne do lettura:

#### Art. 7.

*(Convocazione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello).*

La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate, dal Primo Presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente.

Lo stesso Primo Presidente può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8:

#### Art. 8.

*(Nomina dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise).*

Il Presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresì un Presidente ed un magistrato supplenti per ogni Tribunale e Corte di assise.

Quando anche i magistrati supplenti dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del Primo Presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte stessa.

Il senatore Berlinguer ha proposto di aggiungere al primo comma di detto articolo la seguente disposizione:

« Non possono essere destinati a comporre i Tribunali di assise e le Corti di assise i magistrati provenienti dal Pubblico ministero ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer, per svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Desidero dichiarare subito al Senato che non vi è, in questo mio emendamento, ombra di irriverenza verso la Magistratura requirente. Il Senato ricorda forse che durante la discussione dei bilanci della giustizia, io ed altri colleghi di questo settore abbiamo deplorato che negli scrutini la Magistratura requirente venisse spesso sacrificata, nelle graduatorie, alla Magistratura giudicante. Del resto mi pare che anche l'interrogazione svolta oggi dall'onorevole Terracini costituisse una rivendicazione del prestigio della Magistratura requirente.

Ma esiste una situazione di fatto che ci turba, ed è questa: mentre per le altre giurisdizioni accade solo raramente che un magistrato proveniente dalla requirente sia poi trasferito nella giudicante, ciò si verifica quasi come norma per la nomina dei Presidenti delle Corti di assise. Nel mio intervento sulla discussione generale ricordai che, secondo le statistiche, il 70 per cento dei nuovi Presidenti di Corte d'assise proviene precisamente dai ruoli del Pubblico ministero; e mi domandavo perchè ciò accada. Forse perchè si vuol tener conto di una particolare formazione psicologica dei magistrati del Pubblico Ministero che, si pensa, possa perpetuarsi anche nelle nuove funzioni che vengono loro attribuite. E non è raro che i difensori, nelle Corti d'assise, si trovino dinanzi ad un Pubblico Ministero di udienza con il

quale è possibile il contraddittorio, e ad un altro Pubblico Ministero, il Presidente, che sostiene l'accusa in Camera di consiglio e con il quale il contraddittorio è impossibile. E badate, onorevoli colleghi, che proprio a taluni di questi magistrati, provenienti dai ruoli del Pubblico Ministero, si devono quelle sentenze, suicide che sono state giustamente deplorate anche in occasione della discussione di questo disegno di legge. Ciò premesso, devo aggiungere che sarei anche disposto a convertire questo mio emendamento in una raccomandazione e anche in una semplice segnalazione, dati gli umori dell'Assemblea. Attendo le dichiarazioni del Governo e della Commissione per decidere se sia il caso di mantenerlo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevoli colleghi, se l'onorevole Berlinguer trasformasse in semplice raccomandazione il suo emendamento, rinuncerei a parlare, tanto più se la raccomandazione fosse accettata dal Governo. Ma se fosse mantenuto l'emendamento, e si dovesse arrivare a votarlo, non potrei esimermi dal parlare. Vorrei, pertanto, sapere prima se l'onorevole Berlinguer mantiene o no l'emendamento. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Sta bene; ce ne dobbiamo, dunque, occupare.

Durante la discussione generale, quando dovetti parlare, a proposito della incompatibilità dei giudici popolari, della questione che riguardava gli avvocati, dissi che, mentre approvavo le incompatibilità come giudici popolari, per i magistrati, per i militari e per i sacerdoti, trovavo che la incompatibilità fissata, in via generale, per gli avvocati era ingiustificata e la trovo oggi ancora tale. Dicevo anche questo: tale incompatibilità, che non si fonda su ragioni obiettive, bensì subietive di mera diffidenza, impone un marchio di sfiducia a tutta la categoria degli avvocati, che si escludono come giudici popolari, un marchio che, a mio avviso, è privo di consistenza, quando si pensi che nell'articolo 31 del progetto si richiamano le norme e la funzione dell'articolo 61 e seguenti del Codice di procedura penale. Se un avvocato avesse un interesse diretto o indiretto in un processo avrebbe il dovere dell'astensione; se egli non avesse la necessaria sensibilità potrebbe proporsi la ricu-

sazione. Ma questo bollo di diffidenza verso tutta una categoria di persone esperte del diritto, che potrebbero, proprio in processi del genere, arrecare contributi di scienza e di esperienza, non mi pare sia giusto, in considerazione dell'eguaglianza dei cittadini che non deve essere lesa se non per gravissimi motivi, che qui sono discutibili.

Questi stessi argomenti valgono per dire che l'emendamento Berlinguer non può essere accettato. Anzitutto la forma dell'emendamento è così vaga, così generica che potrebbe colpire anche magistrati che in tempi remoti hanno esercitato funzioni del Pubblico Ministero. Se per esempio un aggiunto giudiziario, esercitasse le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e arrivasse dopo 10 anni in Corte di appello, pur essendo stato sempre giudice penale giudicante, si vedrebbe preclusa la via alla nomina a presidente di Corte di assise per avere, *olim*, avuto semplicemente il punto di partenza, quindi la provenienza dal Pubblico Ministero. La forma stessa della disposizione metterebbe in imbarazzo non solo il Governo, o il Primo Presidente, o il Consiglio superiore, o chiunque dovesse decidere della destinazione dei magistrati alle Corti di assise, ma metterebbe in imbarazzo tutti quanti perchè creerebbe una situazione scabrosa e renderebbe difficile il funzionamento di queste Corti per le quali oggi discutiamo. Formeremmo, pertanto, una legge destinata a non avere attuazione a causa delle sue stesse norme. In ogni modo, particolarmente quando si tratta di decidere nella legge di una questione così grave, vorrei che fossero allontanate tutte le prevenzioni. È vero che l'amico Berlinguer ha detto poco fa che egli ha della stima per i magistrati del Pubblico Ministero, e che lo stesso onorevole Terracini stasera ha confermato tale stima; ma, mentre di ciò li ringrazio, devo rilevare che queste sono semplici e belle parole, perchè la sostanza delle cose è ben diversa.

Il contenuto dell'emendamento porta, e non si può evitare che porti, all'impressione di una attestazione di sfiducia. E ripeto qui quello che sostanzialmente ho detto in merito alla incompatibilità degli avvocati: non è concepibile, comunque non si può ammettere, che se qualche rappresentante del Pubblico Ministero in casi eccezionali ha avuto un eccesso di zelo,

per questo soltanto si debba considerare come avente una deformazione professionale tutta quanta la categoria dei magistrati che hanno funzioni requirenti. Consentitemi di dire con lealtà e con franchezza che una norma come quella proposta sarebbe gravemente offensiva per tutti i magistrati, requirenti e giudicanti, poichè essendo unico il ruolo dei magistrati e passando essi da una funzione all'altra, molto frequentemente non si potrebbe precisare a chi questo bollo di diffidenza dovrebbe essere applicato. E proprio in questo momento in cui cerchiamo di migliorare, elevandole, le condizioni economiche e spirituali del personale giudiziario, la norma proposta, certamente, determinerebbe un'impressione non favorevole. (*Interruzione del senatore Venditti*). Lo so che non è nelle intenzioni, ma le intenzioni valgono relativamente; sono invece i fatti quelli che valgono.

Ora, i magistrati del Pubblico Ministero compiono le loro delicate e difficili mansioni in difesa della legge che è stata o si ritiene sia stata violata, spesso con sacrificio, sempre con tanta competenza e probità e con tanta coscienza, che si fanno ammirare anche da coloro che, nella battaglia forense, sono i loro avversari, cioè dagli avvocati. Il riconoscimento è stato fatto molte volte anche da questa Assemblea. Aggiungo che durante la discussione di questo progetto avrete ben udito tutti, quando l'onorevole Mancini dichiarava e richiedeva, con la consueta elevatezza di forma, che si destinino alle Corti di assise magistrati specializzati. Il suo emendamento è stato accolto come raccomandazione.

L'onorevole Mancini è, dunque, in contrasto col suo vicino, onorevole Berlinguer, perchè se si vogliono magistrati specializzati, proprio quelli del Pubblico Ministero, che si sono esercitati nel ramo penale con funzione requirente, sono evidentemente specializzati e sono quelli che debbono essere, preferibilmente, talvolta inevitabilmente, utilizzati. Mi sento obiettare che, come ho accennato anch'io poco fa, vi possono essere delle eccezioni. Credo, però, che quando noi andiamo a costituire una *regula juris*, non possiamo fondarla sull'eccezione, bensì sull'*id quod plerumque accidit*, in quanto la legge deve provvedere per la generalità. Per le eccezioni, ripeto, vi sono, sia per gli avvo-

cati sia per i magistrati, gli istituti della astensione e della ricusazione.

Debbo concludere le mie dichiarazioni, elevando solenne protesta che si attribuisca ai magistrati del Pubblico Ministero una deformazione professionale che essi non hanno. E resto convinto che, respingendo l'emendamento, facciamo cosa giusta a favore non dei singoli magistrati, ma della amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Vorrei esporre brevissimamente le ragioni per cui ritiro l'emendamento.

Non mi pento di avere segnalato una situazione che forse il senatore Azara conosce indirettamente, poichè egli non ha mai esercitato funzioni di Presidente di Corte di assise, e che altri senatori, già intervenuti nel dibattito o iscritti a parlare, come l'onorevole Zoli, conoscono anche meno. Mi basta la segnalazione; e dichiaro di ritirare l'emendamento per due motivi che in breve riassumo.

Desidero anzitutto, dopo quanto ha rilevato il collega e mio personale amico senatore Azara, che non rimanga neppure l'impressione che in questo emendamento si contenesse una manifestazione aprioristica di diffidenza generalizzata verso la Magistratura requirente.

In secondo luogo noi dell'opposizione, dopo che il vostro voto ha reso vana la nostra posizione pregiudiziale, discutendo oggi gli articoli desideriamo dar prova, anche in questa circostanza, della nostra sincera volontà di collaborare, affinchè questo disegno di legge diventi migliore o almeno meno peggiore che sia possibile.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Siccome non è stata fatta la raccomandazione, evidentemente non ho più ragione di spiegare a lungo le ragioni per le quali sarei stato contrario anche alla semplice raccomandazione. Dico solo, in sintesi; io sarei stato contrario alla raccomandazione, perchè lo stesso principio dovrebbe esservi per i giudici delle Corti di appello penali, per tutti i magistrati penali. Ecco perchè avrei pregato il Governo di non accettare la raccomandazione.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Naturalmente, non parlo sull'emendamento ormai ritirato, ma sull'articolo 8, e precisamente sul primo periodo il quale dice: « Il Presidente e gli altri magistrati che compongono il Tribunale e le Corti di assise, sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia ». Mi domando se non sia necessario completare con un emendamento questo periodo, al fine di precisare che la scelta da operarsi attraverso il decreto del Capo dello Stato, previa proposta del Ministro di grazia e giustizia, debba rimanere circoscritta ai magistrati del distretto, escludendosi quindi la possibilità che la proposta dei componenti di una determinata Corte di appello o di un determinato Tribunale di assise, possa includere elementi della Magistratura estranea al distretto. Se questa è la interpretazione, che a me pare logica, che condividono il Governo e la Commissione, credo non sia necessario proporre specifico emendamento. Ma se tale interpretazione non fosse condivisa dalla Commissione e dal Governo io allora segnalerei il pericolo che potrebbe essere rappresentato dalla costituzione di una Magistratura specializzata, proveniente dal centro e che potrebbe dominare i giudizi di Assise in tutto il territorio della Repubblica.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevole Presidente, sono contrario a tre parole del testo dell'articolo 8, perchè mi pare che si sconfini dai termini, in quanto si previene quella che sarà la legge sull'ordinamento giudiziario, e soprattutto sull'indipendenza e sulla autonomia della Magistratura. Dobbiamo pur riflettere su questo. L'articolo 8 recita: « Il Presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia ». Che c'entra il Ministro di grazia e giustizia? Perchè dobbiamo pregiudicare con questo articolo la legge futura sull'ordinamento giudiziario? Quali competenze saranno quelle del Consiglio superiore della Magistratura? Il Ministro fin dove sarà ammesso ad occuparsi della Magistratura? Per conto mio dovreb-

be essere totalmente escluso da ogni ingerenza nella direzione dell'amministrazione della giustizia.

Il Ministro dovrà avere rapporti col Consiglio superiore? Dovranno essere istituiti rapporti per i quali il Ministro possa essere, di fronte al Parlamento, il responsabile dell'andamento della giustizia nel Paese? Ma il conferire al Ministro questo delicatissimo ufficio non sarebbe incostituzionale? E con questa legge, anche se vige ancora la vecchia legge sull'ordinamento giudiziario, non si pregiudica nulla? Credo che il Senato vorrà riflettere su questo punto, perchè altrimenti potremmo trovarci nella necessità di dover modificare successivamente l'articolo quando l'ordinamento giudiziario nuovo sarà un fatto compiuto. Spero che lo stesso rappresentante del Governo converrà che non possiamo pregiudicare niente in questo momento, anche se si pensasse che una legge potrà uscire dai limiti fissati dalla Costituzione. Si tratta insomma di un problema grave.

Vorrei aggiungere qualche parola, per scrupolo di coscienza, sulla questione agitata qui a proposito di assegnazione di magistrati del Pubblico Ministero a funzioni direttive della Corte di assise. Per conto mio, se fossi intervenuto nella discussione che s'è fatta, avrei detto, contro l'opinione del collega Berlinguer, che non bisogna stabilire nessuna regola che possa pregiudicare la libera scelta dei magistrati nella costituzione di collegi giudicanti. Non possiamo avere prevenzioni contro i rappresentanti del Pubblico Ministero: potremmo anche averne nei confronti della Magistratura giudicante. Il magistrato è un uomo, sia applicato al Pubblico Ministero, sia alla Magistratura giudicante; è un uomo con le sue virtù, i suoi difetti, le sue simpatie e antipatie, prevenzioni, pregiudizi ecc. Io, per mia esperienza, direi che i Presidenti di Corte di assise tratti dal Pubblico Ministero ho quasi sempre riconosciuto di attitudini superiori a quelle dei magistrati scelti nei collegi giudicanti. Se è vera la necessità di una preparazione tecnica, l'ha detto anche l'amico Azara poc'anzi, la preparazione del magistrato del Pubblico Ministero costituisce una vera specializzazione. Però anche il tema specializzazione richiede un po' di discussione. Io non sono favorevolissimo, dirò meglio, non sono immediatamente favorevole alla specializzazione. Che cosa

è un giudice specializzato nel ramo penale appena entra in carriera? È un commissario di pubblica sicurezza in funzione di magistrato. La specializzazione è utile, senza dubbio, ma essa deve avvenire dopo che i giudici hanno percorso un notevole cammino nella loro carriera, dopo aver professato la materia civile, commerciale, tutta insomma la materia giudiziaria così che abbiano una competenza generale che li metta in grado di decidere questioni penali, che hanno attinenza con la materia civile, e di tirar fuori le gambe dalle difficoltà. In caso contrario potremmo avere giudici specializzati che tireranno fuori tante sciocchezze.

Credo pertanto necessaria la eliminazione delle parole che ho indicato come pregiudizievoli.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. I rilievi fatti dal senatore Conti sono esatti, specialmente per quanto riguarda l'inciso « su proposta del Ministro di grazia e giustizia ». Fino ad oggi noi non abbiamo ancora il nuovo ordinamento giudiziario, nè il Consiglio superiore della Magistratura. Effettivamente il presente articolo contrasta con l'articolo 105 della Carta costituzionale che recita « Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ». Perciò questa designazione, quando avremo il Consiglio superiore e l'ordinamento giudiziario, dovrà essere fatta dal Consiglio superiore stesso ed il parere del Ministro della giustizia non avrà più ragione di essere. Allo stato attuale delle cose però non c'è altra via che dire: « Su proposta del Ministro di grazia e giustizia ». Deve ritenersi però che, una volta attuato il nuovo ordinamento giudiziario, questa potestà del Ministro verrà a cadere perchè la competenza sarà trasferita al Consiglio superiore della Magistratura.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Berlinguer, nulla da aggiungere a quanto ha detto il collega Azara. Ad ogni modo esso è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'interpretazione data dal collega Rizzo debbo dichiarare che la Commissione si associa ad essa. Debbo fare notare che si tratta di una questione di pura interpretazione.

Per quanto poi riguarda l'eccezione sollevata dal senatore Conti ricordo che l'articolo 7 delle norme transitorie della Costituzione dice: « Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ». Ciò che del resto è naturale. Ora, senza entrare nel merito delle considerazioni fatte dal senatore Conti, stante il fatto che l'ordinamento giudiziario attuale fissa che per la nomina dei magistrati si deve percorrere quella determinata via, è necessario che noi su detta via ci incammiamo. Io non discuto *de lege condenda*, faccio però rilevare che oggi come oggi dobbiamo rispettare le norme vigenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzi tutto debbo ringraziare il senatore Berlinguer di avere ritirato il suo emendamento. È evidente che non potevo accettarlo non solo per le considerazioni sulla persona del Pubbico Ministero, ma anche per il riguardo che dobbiamo tenere di fronte al Consiglio superiore della Magistratura, perchè se il Consiglio superiore ha ritenuto e giudicato che un determinato magistrato possa passare dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti, non mi pare che noi siamo qualificati a dare un giudizio diverso. Non potevo accettare lo emendamento nemmeno come raccomandazione. Quello che posso dire all'onorevole Berlinguer è questo, che il Ministro di grazia e giustizia, nel fare le proposte al Presidente della Repubblica, relativamente ai nomi di coloro che dovranno assumere le funzioni di giudice nelle Corti di assise, procederà nel senso di scegliere e di proporre le persone che siano le più idonee e qualificate per questi altissimi uffici. Per quanto riguarda la richiesta diremo così di interpretazione fatta dall'onorevole Rizzo sono perfettamente d'accordo nell'interpretazione prospettata. È evidente che i magistrati addetti alla Corte d'assise e alla Corte d'assise di appello saranno

scelti tra i magistrati del distretto nel quale avrà sede la Corte.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Conti, lo ringrazio di aver richiamato immediatamente l'attenzione sul problema che certamente dovrà essere riesaminato al momento in cui si parlerà dell'attuazione della Costituzione per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario. Se la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura la competenza in materia di carriera dei magistrati, di promozioni e trasferimenti dei magistrati è evidente che in questa materia dovrà decidere — ma vedremo fino a che punto — il Consiglio superiore. Quindi lo ringrazio di aver richiamato fin d'ora la attenzione su questo problema che certamente dovrà essere risolto. Oggi come oggi però la legge, come ha detto il relatore, è quella che è nè possiamo in un caso particolare anticipare e forse anche pregiudicare (infatti c'è anche questo pericolo) la soluzione di un problema più vasto nel quale il problema particolare deve essere inquadrato.

CONTI. Resti però fissato ben chiara questa dichiarazione del Sottosegretario che del resto rispecchia l'opinione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 che, modificato secondo gli emendamenti di carattere formale approvati in sede di articolo 1, risulta così formulato:

#### Art. 8.

*(Nomina dei magistrati delle Corti d'assise e delle Corti di assise di appello).*

Il Presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Corti d'assise o più Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresì un Presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte d'assise e Corte d'assise di appello.

Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con

decreto motivato del primo Presidente della Corte di appello; sentito il Procuratore generale presso la Corte stessa.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 9, di cui do lettura:

#### Art. 9.

*(Requisiti dei giudici popolari dei Tribunali di assise).*

Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
- d) titolo finale di studi secondari superiori.

Il senatore Berlinguer ha proposto di aggiungere, al principio dell'articolo, alle parole « Tribunali di assise » le altre « e nelle Corti di assise ».

Ha altresì proposto, sempre al principio dell'articolo, di sostituire alla parola « coloro » l'espressione « i cittadini di entrambi i sessi ». Ha, poi, suggerito di portare a venticinque anni il limite minimo di età stabilito nella lettera c) e di modificare la dizione della lettera d) nella maniera seguente: « d) la licenza elementare ».

Con questi emendamenti il senatore Berlinguer intende parificare i requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise a quelli dei giudici popolari delle Corti di assise di appello. In corrispondenza di queste proposte di modificazione, infatti, il senatore Berlinguer ha chiesto la soppressione dell'articolo 10, che riguarda, appunto, i requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello. Mi sembra opportuno rinviare all'articolo 10 la discussione sulla parificazione dei requisiti. Qualora l'esame dell'articolo 10 si concludesse con l'accettazione del criterio suggerito dal senatore Berlinguer e l'articolo stesso fosse conseguentemente soppresso, si provvederebbe poi, in sede di coordinamento, a modificare l'articolo 9 secondo il primo degli emendamenti che ho testè annunziati.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora a discutere l'emendamento tendente ad includere le donne tra le persone che possono assumere l'ufficio di giudice popolare delle Corti di assise.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro di insistere sul mio emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Fedele al mio pensiero enunciato nella discussione generale, sia pure in via subordinata, su questo tema dichiaro di aderire completamente all'emendamento del senatore Berlinguer.

Dico che gli argomenti che ho letto e meditato, scritti e trascritti e detti verbalmente ripetono, è umiliante il constatarlo, gli stessi argomenti che si facevano contro le donne 50 anni fa, quando si trattava di escluderle dalle scuole, dagli uffici e dalla vita pubblica. Sono precisamente gli stessi argomenti; ormai superati quelli, siamo ancorati a questi. Ed allora io ricordo che in sede di discussione alla Costituente al deputato Rubilli, che sosteneva la impreparazione e la inettitudine della donna anche per la troppo squisita sensibilità (guardate a che punto siamo arrivati), ribattè la onorevole Federici Maria in questa maniera: « Onorevole Rubilli, per esercitare la giustizia ci vuole proprio la sensibilità » e a questa interruzione dell'onorevole Federici si unì il compianto nostro senatore Bertini, smentendo in pieno quanto diceva l'onorevole Rubilli.

All'onorevole Romano qui presente, che fece il suo discorso alla Costituente, rispose, se lo ricorderà benissimo, la moglie del senatore Cingolani, la quale disse all'onorevole Romano (io non gli ripeterò oggi le stesse parole perchè credo si sia convertito): « Lei è un retrogrado e un antiquato ». E l'onorevole Persico, anche lui tra le mezze misure e gli ondeggiamenti, disse: « La donna non può giudicare, sarà la madre dei giudici, sarà la ispiratrice dei giudici, ma è bene che lasci questa grave e talvolta terribile responsabilità agli uomini ». E per dimostrarvi, onorevoli colleghi, a qual punto di faziosità siamo arrivati, io vi domando se

questi che vi leggerò sono argomenti da portare davanti al Parlamento o al Senato. Ci fu un onorevole che durante l'ultima discussione alla Camera si espresse a questo proposito in questa maniera: « Ora ho finito: finirò in bellezza e per finire in bellezza quale modo migliore che quello di parlare di donne? Chi le vuole, chi non le vuole nelle Aule giudiziarie. Secondo me, le donne in Italia potranno classificarci, secondo l'atteggiamento che terremo su questo argomento, in misogini e non misogini. Misogini saranno coloro che non vogliono le donne nei Tribunali, non misogini gli altri. Io non sono misogino ma le donne in Corte di assise non ce le voglio non perchè siano meno capaci di noi, tutt'altro. Non ci vuole poi una grande capacità a combinare quei pasticci che gli uomini hanno combinato nei secoli! Ce n'è per tutti! Non perchè siano più deboli di noi. Quella del sesso debole è una favola che non ha più credito presso nessuno, poichè non c'è nessuno di noi che non si sia inginocchiato almeno una volta davanti ad una donna! Noi non le vogliamo invece proprio per il rispetto ed il bene che portiamo loro. Onorevoli colleghi, facciamo entrare le donne nelle Corti di assise, e a questo punto con quella logica tutta femminile che solo gli illogici non riconoscono, avendo tutti i diritti, chiederanno di prestare tutti i doveri degli uomini a cominciare del servizio militare... Ve le immaginate le donne che vanno a passare la visita di leva? Una graziosa fanciulla di leva, che esce dal distretto e dice al fidanzato che l'attende: abile all'artiglieria di montagna! (*ilarità*). E il fidanzato è magari riformato! Se così fosse, le donne avrebbero le loro giudichesse, avrebbero i loro pretori, ma avrebbero perso, e noi soprattutto avremmo perso, la loro dolcezza, la loro poesia ed io mia moglie, mia madre, mia sorella in artiglieria di montagna non ce le voglio! ». (*ilarità*). E questo signore ha avuto anche gli applausi, ma questi applausi forse erano una sottile ironia di fronte a simili argomenti.

Ora, onorevoli colleghi, mi domando: ma ci siamo dimenticati davvero della Costituzione? È vero che la Costituzione è una povera ancella che ormai non conta più nulla, ma se si rileggono i due articoli che riguardano le donne mi pare che non sia possibile nemmeno pensare che questo emendamento non trovi accoglimento. L'ar-

ticolo 3 della Costituzione recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». E se questo non bastasse all'articolo 51 vi è il collaudo di questa disposizione: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Come pensare, onorevoli colleghi, che la donna che va in Parlamento, che viene in Senato, che domani potrebbe essere Presidente della Repubblica sia dichiarata incapace o inetta a giudicare? Tutto questo non può essere ammesso. È vero che l'onorevole Bettiol disse, come San Paolo aveva detto: le donne devono stare silenti in Chiesa, così esse debbono stare fuori dalle aule delle Corti di assise; ma le donne sono entrate nella scuola, sono entrate nell'università, sono entrate nella vita, hanno dato ed offerto la loro vita per la resistenza e ci sono state anticipatrici di quello che è il sentimento del dovere, del sacrificio.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che nessuno di voi potrà pensare decisivo in senso contrario l'elemento che potrebbe far vibrare per un momento le corde più sensibili del nostro cuore, che cioè la donna perderebbe la sua femminilità nella sua qualità di giudice. Io penso che la donna oggi si esalta e si illumina nella sua femminilità vivendo ed operando nelle lotte definitive e progressive per la civiltà, per la libertà e per la giustizia del nostro Paese. (*Applausi*).

ROMANO. ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, onorevole Picchiotti, è vero che la donna è la migliore conoscitrice dell'animo femminile, ma è anche vero che per il suo carattere impressionabile, per la suggestione alla quale è soggetta, è la meno indicata alla difficile arte del giudicare. E se l'onorevole Picchiotti meditasse senza preconcetti, sarebbe dello stesso mio avviso. Ad ogni modo su questa questione non credo che si debba decidere oggi, anzi non è prudente decidere oggi, poichè si tratta di una questione gravissima. Come si può introdurre oggi la donna nell'ambiente giudiziario? Immaginate una signorina nominata uditore giu-

diziario e portata in Pretura? Andrebbe a finire certamente in commedia, in farsa, ed infine in matrimonio.

Comunque, c'è da rilevare che in proposito c'è un impegno della Costituente. È vero che la Carta costituzionale proclama che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso; è vero che la Carta costituzionale impone di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese », è anche vero che queste disposizioni contrastano col vigente ordinamento giudiziario del 1940. Alla Costituente, però, quando sorse la questione si disse che non era il caso di esaminarla, si ravvisò l'opportunità di rinviarla in sede di discussione del nuovo ordinamento giudiziario. Non è il caso oggi di annullare questo impegno; converrebbe invece rinviare la questione all'esame dell'ordinamento giudiziario. Pertanto prego formalmente il Senato di meditare, e di rinviare la discussione su questo argomento.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Io ricordo di essermi già espresso in termini molto precisi a questo proposito.

Sono favorevole all'emendamento Berlinguer. E penso che le obiezioni che si sono mosse oggi dal collega onorevole Romano, ed anche da altri in sede di discussione generale, si fondino sostanzialmente su un equivoco, come volevo chiarire con le mie precedenti interruzioni. Noi qui non stiamo esaminando se le donne debbano, o non, essere inserite nell'ordinamento giudiziario; ma semplicemente se esse debbano, o non, essere incluse nell'elenco dei giudici popolari. Sono due cose diverse, amico Romano. Se voi per primi avete detto che ai giudici popolari non si chiede se non umana saggezza e non i requisiti tecnici, specifici, professionali dei giudici togati, non potete rinviare all'esame dell'ordinamento giudiziario la questione se la donna possedga o non l'umana saggezza che è l'unico elemento richiesto ai giudici popolari.

La domanda non si pone neppure. È una di quelle domande che contengono in se stesse una automatica risposta. Ricordai in sede di discus-

sione generale, oltre al dibattito avvenuto in seno alla Costituente sull'articolo 51 della Costituzione, anche la vicenda di un ordine del giorno, presentato nell'altro ramo del Parlamento da una deputata democristiana a proposito di questo problema. Volete ancora discutere se le donne possano avere la capacità di portare il modesto contributo che si chiede nello scabinato ai rappresentanti del popolo, e cioè l'umanità e il buon senso? Esse, oltre che provvedere alla famiglia e combattere per la Patria nella lotta clandestina, oltre che spiegare forse meglio degli uomini alcune funzioni impiegatistiche pubbliche e private, oltre che portare un notevole contributo alle professioni liberali, siedono nel Parlamento! Sarebbe assurdo, dal lato logico e sociale, e sminuirebbe lo stesso prestigio delle assemblee legislative cui le donne appartengono persistere in questo diniego. Che si trovino oppositori tra gli « antiquati » — per usare l'espressione dell'oratore che mi ha preceduto — non è motivo di meraviglia. Ma è estremamente strano trovarli fra spiriti moderni e perfino di sinistra, come è accaduto nell'altro ramo del Parlamento; e se da parte di uno dei più insigni membri della Camera, l'onorevole Calamandrei, in un commento alla Costituzione, si è espresso parere sfavorevole, ciò credo sia avvenuto per lo stesso equivoco in cui è caduto qui in Senato l'onorevole Romano. Non si tratta — ripeto — di decidere se le donne debbano entrare o non nella Magistratura (mi riservo, anzi, in sede di discussione sull'ordinamento giudiziario, ampia facoltà di votare diversamente da come oggi voterò). Si tratta semplicemente di decidere se la donna abbia, o non, dal lato umano ed intellettuale, quel requisito di saggezza che è il solo che si chiede ai giudici popolari. Io penso che le donne in questo campo possano avere capacità eguale e talvolta maggiore che non abbiano gli uomini. E pertanto voterò favorevolmente all'emendamento Berlinguer.

DONATI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di rilevare una discordanza nel testo degli articoli 9 e 11 e la equivocità del testo dell'articolo 9. In esso infatti si legge: « Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise coloro che sono

in possesso dei seguenti requisiti ». Ora, il « possono », evidentemente dà il concetto di facoltatività. Cioè uno può assumere, se crede di assumere. Nell'articolo 11 noi invece leggiamo che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Ora, se noi intendiamo stabilire il principio della obbligatorietà dell'ufficio...

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una questione di capacità, non di facoltatività.

DONATI. E perchè non precisiamo e non usiamo un testo più chiaro ed inequivocabile e diciamo per esempio: « I giudici popolari nei Tribunali di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti »? Infatti nell'articolo 10 si dice: « I giudici popolari delle Corti di assise devono aver conseguito ecc. ». Mi sembra che anche l'articolo 9 debba essere modificato in tal senso, togliendo così ogni possibilità di dubbio o di equivoco in ordine all'obbligatorietà dell'esercizio dell'ufficio di giudice popolare per tutti i cittadini in possesso dei requisiti voluti.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, devo confessare che la discussione circa la possibilità per le donne di assumere la funzione di giudice popolare mi sorprende un po'. Non è passato molto tempo dal giorno in cui, in questa Aula, ho chiesto che, a proposito dell'ordine cavalleresco da conferire a cittadini italiani, si facesse menzione delle donne. Fui allora pregata di ritirare l'emendamento con la scusa, o con la ragione, che l'articolo 3 della Costituzione non lasciava alcun dubbio sul fatto che anche le donne fossero partecipi di tutti i diritti e privilegi conferiti agli uomini e che anzi menzionare le donne in una determinata legge poteva nuocere alla eguaglianza effettiva dei sessi, perchè in qualsiasi altra successiva legge che riguardasse i cittadini italiani sarebbe stato necessario fare esplicita menzione dei due sessi. Il diritto della donna era considerato implicito. Così io penso debba essere oggi.

Ma se il collega Berlinguer ha proposto un emendamento tendente ad inserire nell'articolo 9 le parole « i cittadini di ambo i sessi », ritengo lo abbia fatto precisamente perchè ha sentito porre la questione della incapacità della donna ad assumere l'ufficio di giudice popolare. Non

voglio qui ripetere le ragioni ampiamente dette in sede di discussione della Costituzione, ragioni che sono state ripetute or ora dal senatore Picchiotti e dal senatore Venditti. Pongo un altro quesito. Quando si dice che la donna non può essere giudice per la sua sensibilità, o che una donna può essere in grado solo di giudicare l'altra donna ma non l'uomo, perchè non ci si chiede se gli uomini possono giudicare una donna, se hanno una diversa struttura mentale e una diversa sensibilità? Io sono convinta che la donna ha la sensibilità necessaria per giudicare di tutte le cose del mondo che essa conosce, perchè in esso vive ed opera. Vorrei aggiungere che mi ha un po' sorpreso che coloro che sostengono la tesi retrograda della incapacità della donna a giudicare non abbiano anche posto in campo altre ragioni, addirittura quelle che erano un tempo il pezzo forte dei misogini, ad esempio, il minor cervello della donna, che poi invece gli scienziati hanno constatato essere uguale a quello dell'uomo.

Potrei soffermarmi ancora a lungo su questo argomento, ma concludo pregando il Senato di votare l'emendamento proposto dal senatore Berlinguer, anche se esso potesse sembrare superfluo, a parere di quegli stessi colleghi che l'altra volta si sono dati tanta premura di farmi ritirare l'emendamento nel quale affermavo il diritto della donna ad essere effettivamente parificata agli uomini.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Vorrei aggiungere pochissime mie osservazioni a quelle del senatore Picchiotti. Si dice che sarebbe di ostacolo alla serenità di giudizio delle donne la loro più delicata sensibilità. A parte ogni altra considerazione, osservo che almeno nel caso di nomina a giudici popolari si dovrà riconoscere che questa particolare giurisdizione implichi proprio una peculiare sensibilità e richieda quella comprensione umana che qualche volta può anche sovrapporsi e derogare alla rigidità della legge. I giudici popolari sono appunto per questo chiamati a partecipare allo scabinato.

Ma vi sono altre ragioni che dovranno convincere anche i colleghi avversari. Vi siete chiesti per quale motivo questa vostra opposizione sorge nell'anno 1950, mentre nell'anno 1946 tutto il Governo concorde, chiesto il parere

della Consulta nazionale, approvò un disegno di legge di riforma della Corte d'assise, disegno di legge di cui proponente figurava l'onorevole Togliatti, allora Ministro della giustizia, ma che era proposto e fu formulato come legge su decreto di tutto il Governo a cui partecipavano anche i vostri esponenti, e nel quale si riconosceva che alle giurie (si trattava allora di giuria) dovevano partecipare anche le donne? Perchè oggi coloro che in quella circostanza, cinque anni fa, erano favorevoli a questa conquista democratica, hanno mutato parere? Forse che le donne italiane da allora ad oggi son diventate vittime di quei « requisiti » di cui ora si parla e che le rendono incompatibili con l'ufficio di giudice popolare? Venne poi la Costituzione che consacrò la parità dei sessi per tutti gli uffici pubblici. Da allora una donna può essere deputato, senatore, cioè può cooperare alla formazione delle leggi; potrebbe essere Presidente della Repubblica, potrebbe essere, per esempio, Ministro della giustizia. Da tempo le donne sono ammesse all'avvocatura. Perchè dovrebbe esser loro preclusa l'inclusione nell'albo dei giudici popolari?

Ultimo argomento, onorevoli colleghi; e non vi sembri eccessivo se affermo che si tratta di un argomento che è anche di dignità nazionale, di rivendicazione patriottica. Presso tutti i popoli, dove esistono le giurie popolari, e perfino presso quei rarissimi Stati in cui vige quella forma spuria di scabinato che voi vorreste perpetuata nel nostro Paese, presso tutti i popoli, dunque, e non soltanto presso le democrazie popolari in cui le donne sono anche magistrati togati, ma anche in Inghilterra, in America, nella Svezia, in Francia le donne sono ammesse alla funzione di giudici. E voi vorreste che in Italia, in quella che si chiama, e giustamente, la terra del diritto, si attribuisse alle nostre donne, in confronto alle donne di tutti gli altri Paesi, una mortificante patente di inferiorità? Mi pare che ciò sia ingiusto e indecoroso, onorevoli colleghi, ed è perciò che insisto su questo mio emendamento. (*Approvazioni dalla sinistra*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei fare un solo rilievo. Già l'elaborazione di questa legge, a mio avviso particolare, ha tutti i caratteri di

un reato di competenza della Corte di assise, di una specie di infanticidio, perchè essa rappresenta l'uccisione e il seppellimento di quell'infante che era la legge del 31 maggio 1946, che non fu mai sperimentata, e che noi andiamo seppellendo, non cantandone le lodi, ma recitandone il *de profundis* senza dirne le ragioni. Lo strano di questa nostra fatica sta appunto in questo: che noi avevamo una legge che aveva ricostituita la giuria. Essa non è stata applicata dal 1946 ad oggi e gli oppositori della medesima la liquidano dicendone tutto il male possibile senza averla sperimentata. Adesso aggraviamo questa specie di infanticidio passando dalla consumazione addirittura all'esaurimento. C'era nella legge del 1946 il diritto preciso della donna di partecipare alla formazione della giuria. Dal 1946 al 1948 non solo nessuno ha obiettato nulla, ma nelle nuove liste in preparazione presso alcuni Comuni si è tenuto conto del criterio della legge del 1946 e si è preso atto della necessità di includere anche i nomi delle donne che avessero quei determinati requisiti. In tali Comuni si provvede quindi alla formazione degli elenchi femminili. Intervenuta la Costituzione e, con questa, l'articolo 51 nel quale fu detto espressamente che le donne hanno pari diritti per accedere agli uffici pubblici, è sorta addirittura l'impossibilità di andare in contrario avviso. Oggi invero non occorre affatto dimostrare il diritto delle donne a partecipare alla giuria, che è sancito dalla Costituzione; occorre, viceversa, da parte di coloro che si oppongono alla attuazione del diritto costituzionale, dire le ragioni per le quali si impone la modifica di carattere costituzionale. Questa è la più esatta impostazione del problema, a mio avviso. Se noi dovessimo limitare l'accesso della giuria solo al sesso maschile, si giungerebbe ad una violazione del disposto dell'articolo 51 senza dirne le ragioni, ciò che renderebbe questa legge una legge non costituzionale, anzi una legge anticostituzionale, di cui naturalmente potremo ben lamentarci il giorno in cui, presto o tardi, questa e tante altre leggi potranno finalmente essere impugnate davanti alla Corte costituzionale.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. A me pare che malamente qui si faccia questione di inferiorità e di superio-

rità della donna. La questione non è che squisitamente psicologica. Io ho voluto rileggere una pagina di un grande scrittore italiano che riassume magnificamente la posizione della donna rispetto alla funzione giudiziaria.

VENDITTI. È un'altra cosa la funzione di giudice!

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. È meglio rileggere gli articoli della Costituzione!

JANNUZZI. Dice questo scrittore: « Vi è qualche cosa per le donne più difficile della metafisica e della musica, ed è la giustizia: esse simpatizzano o disprezzano, amano od odiano. L'astrazione morale, più alta di quella scientifica, rimane loro impossibile. Potrebbero diventare scrittrici eloquenti, avvocatesse seducenti, giudici mai ». Ma tutto questo è detto senza la minima ombra di mancanza di rispetto per la donna. Si tratta invece di un'omaggio alla sua sensibilità, come appare da quel che egli dice in seguito.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Chi è quel filosofo che sta citando? (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Picchiotti, la prego di far silenzio: ognuno ha diritto di sostenere la sua opinione.

JANNUZZI. Prosegue, dunque, il citato scrittore: « Misericordia, pietà, carità; tutte le forze più alte dell'amore sono altrettanti attributi della donna, quanto difetti per la giustizia ». Ecco in questo modo si fa ossequio alla psicologia femminile, ma si dice che, appunto per l'emotività del suo carattere, la donna è poco adatta ad esercitare funzioni giudiziarie. (*Interruzioni e proteste dalla sinistra*). Io, comunque, ritengo che non è possibile fare una distinzione su questo punto tra giudice togato e giudice popolare. Accettare questa distinzione per concludere che la donna possa esercitare le funzioni di giudice popolare, che è espressione della coscienza collettiva, e non quella di giudice togato, quasi che si trattasse di funzioni diverse, è, a mio parere, cadere in errore. La questione deve essere risolta uniformemente per tutte le Magistrature. (*Interruzione del senatore Venditti*). Alla Costituente, la questione fu discussa e vi fu anche qualche proposta secondo la quale le donne dovessero essere escluse in ogni caso dalle funzioni giudiziarie. Fu però stabilito di rinviare all'ordinamento giu-

diziario la risoluzione della questione. Io ritengo, quindi, ai fini di una disciplina uniforme della materia, che sia il caso per il momento di non trattarne. Quando l'ordinamento giudiziario verrà e risolverà la questione per i giudici togati, essa sarà ugualmente risolta per i giudici popolari. (*Approvazioni dal centro*).

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Io non voglio di proposito, esprimendo il parere della maggioranza della Commissione, entrare a discutere a fondo un argomento tanto delicato. Io questo argomento lo conosco come lo conoscete voi (*rivolto alla sinistra*) ma ho anche una particolare competenza perchè, avendo avuto l'onore di far parte dei 75, sono stato precisamente relatore, col collega Mancini, degli articoli della Costituzione che riguardano in particolare i rapporti politici, e l'articolo 51 è stato in buona parte foggiato anche con la mia esperienza e con quello che potevo apportare di contributo in questa materia. Ora ricordo benissimo tutto quello che è stato detto allora; so però, caro collega Picchiotti, che quando è venuto in discussione l'articolo 106 (bisogna pur raccontarlo perchè così si precisano anche i termini della discussione) era stato presentato un emendamento dalla onorevole Rossi il quale diceva così: « Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura », e questo emendamento, posto in votazione, è stato respinto.

D'altra parte l'articolo 51 reca un inciso, sul quale io ho insistito e sul quale ho avuto l'onore di avere anche il conforto della votazione da parte dell'Assemblea, il quale dice così: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Dunque la parità esiste, ma noi, come legislatori, possiamo anche ritenere che vi sono delle professioni — io ho rilevato, ad esempio, raccogliendo un po' i sorrisi da parte dei colleghi della Costituente, che una donna per esempio non potrebbe andare a fare il carceriere in un carcere di uomini — cui la donna non può dedicarsi, senza con questo mancare di rispetto alle donne, le quali hanno altri campi di azione

nei quali superano gli uomini. Io non sono del tutto contrario a far andare la donna nella Magistratura, tanto è vero che nel discorso che ho avuto l'onore di pronunciare davanti al Senato avevo anche accennato che, per esempio, io non sarei — è un avviso personale — assolutamente contrario a fare entrare la donna nei tribunali dei minorenni, perchè riterrei proprio che, se c'è una funzione di madre, tutta propria alla donna, corrispondente al suo cuore, al suo sentimento ed alla nobiltà del suo animo, sarebbe proprio quella. Ma a coloro i quali vorrebbero un argomento così grave e delicato, anzichè farlo entrare per la porta, farlo entrare per la finestra o per una porta di secondo ordine, devo dire: signori, pensiamoci bene!

Non è esatto quello che ha detto il collega Venditti, che vi sia differenza tra l'ordinamento giudiziario e il problema in esame. Intanto sarebbe strano che, mentre l'ordinamento giudiziario non facesse entrare la donna nella magistratura a giudicare dei reati minori, dell'ingiuria, della diffamazione, delle lesioni, di altre piccole cose, noi la portassimo di colpo a giudicare dei maggiori reati. E tenete presente, egregi colleghi, che anche quella legge Togliatti che voi ricordate sempre, del 1946, è vero che istituiva la giuria popolare, donne comprese, ma è anche vero che all'articolo 9 assegnava alla donna una funzione di minorità, perchè le attribuiva solo un terzo dei posti, attraverso un determinato congegno di imbuissamento, che qui non è il caso di ricordare perchè non ne vale la pena. Ciò dimostrava però che anche Togliatti, guardasigilli, una certa preoccupazione l'aveva.

Allora io dico: su quale terreno noi dovremmo trovarci oggi d'accordo senza fare polemiche vane? Nel rinviare l'argomento alla sede opportuna. Perchè può darsi anche che tutti voi siate in piena sincerità, ed io su questo non discuto; ma ci potrebbe essere forse qualcuno anche che potrebbe credere, attraverso questo emendamento, di acquistare i voti delle donne. No: le donne sono contrarie a questa funzione. Se vado a casa e dico a mia moglie che entrerà nella giuria essa mi risponde che non vuole andarci. (*Clamori dalla sinistra. Ilarità*). Non crediate che le donne siano favorevoli ad entrare nelle giurie popolari. (*Commenti*).

Sono contrari gli uomini, figuriamoci le donne!

L'argomento, concludendo, merita di essere studiato attentamente e soprattutto merita di essere trattato quando discuteremo la nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Allora ciascuno dirà il proprio pensiero, porterà il risultato dei propri studi e delle proprie convinzioni e potremo così risolvere nella sede degna la questione. Per il momento quindi concludiamo non approvando l'emendamento, e ciò non perchè siamo ad esso contrari, ma perchè non riteniamo che questa sia la sede opportuna. (*Approvazioni dal centro*).

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Onorevoli colleghi, abbiate la cortesia di ascoltarmi perchè mi lusingo di portare argomenti, che ancora non sono stati enunciati dagli oratori di ambo le parti, che mi hanno preceduto, così brillantemente.

La questione, così vessata, fu oggetto del più largo ed esauriente dibattito in sede costituente ed io vi partecipai intensamente ed appassionatamente schierandomi per la tesi della donna-giudice: giudice non solo popolare; ma bensì togato. Ne dissi le ragioni, che non vennero in alcun modo contrastate dai « misogini » impenitenti e... malvagi.

Siamo divisi in due campi e non ci metteremo mai d'accordo, perchè da una parte ci siamo gli avveniristi e dall'altra parte i retrogradi. (*Proteste dal centro*). Ora, se la verità vi scotta... mutate parere, venite alla luce; perchè il progresso è la luce, ed il passato rappresenta le cose morte. La donna oggi ha rivendicato tutti i suoi diritti. Ha lasciato la « conocchia » ed è venuta alla vita, milizia... che rende meno aspra con il cuore, che presiede e regola tutte le sue attività: dal focolare alla strada.

Ma in questo mio intervento voglio rimanere soltanto nella Costituzione e ricordare agli avversari accaniti ed ingrati il diritto allo elettorato, attivo e passivo, concesso alla donna. Ho detto « ingrati » perchè, signori della maggioranza, dovrete essere riconoscenti alle donne, che vi hanno concesso — e fecero male — di sventolare quel 18 aprile, che vi ha portato — immeritatamente — al Governo. Ora la donna può valutare i requisiti morali e intellettuali di un candidato, giudicare il programma di un par-

tito, la linea politica di un Governo, ed essere incapace di giudicare la colpevolezza di un rapinatore o di una madre snaturata?! La contraddizione è enorme, e basta accennarla senza nemmeno commentarla. Badate, onorevoli colleghi, che mi fermo al voto e non vado oltre e cioè alla possibilità di essere Ministro o magari Presidente della Repubblica o ambasciatrice come in India ed in Russia.

Ma, onorevoli colleghi, voglio rammentarvi due articoli della Costituzione, il capoverso dell'articolo 71, che riguarda l'iniziativa legislativa e l'articolo del *referendum*, che riguarda l'abrogazione delle leggi. Richiamo la vostra attenzione, che spero serena, su queste disposizioni, che concedono il diritto di legiferare a tutti gli elettori, senza alcuna distinzione di sesso.

Cosicchè se quei 50 mila elettori, richiesti per presentare un progetto di legge, sono tutti donne, la legge potrà presentarsi. Se il numero degli elettori, richiesto per l'abrogazione di una legge, sarà di tutte donne, la legge dovrà abrogarsi.

Orbene, ognuno di voi comprende che la Costituzione non solo ha eliminato le differenze di sesso, ma ha voluto, in ogni occasione, mettere la donna allo stesso livello dell'uomo. Donna elettrice, donna legislatrice, donna giudice di una legge, donna professionista come l'uomo. Escludendo la donna dalla giuria voi commetterete un grave illegalismo.

Non voglio fare nè della poesia, nè della cavalleria. Passò « il tempo che tutto il popolo era cavaliere », canta il Poeta maremmano, in una sua strofe. Oggi i rappresentanti di questo popolo sono diventati tutti... romani antichi.

La poesia sulla donna in Italia ha un enorme celebratore: il divino Poeta, che si fece guidare da Beatrice per le vie del Paradiso. Voi esaltate, in questo vostro Anno Santo, il nuovo dogma e lo profanate in Senato.

Eliminando la donna dalla giuria, voi, bandite dal giudizio il cuore umano. (*Applausi*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una brevissima dichiarazione. Innanzi tutto faccio presente che personalmente non ho nessuna posizione apriori-

stica, nè preconcepita in materia. Ho già avuto occasione di spiegare nel corso della discussione generale che il testo presentato dal Governo in questo argomento non pregiudica nè in un senso, nè in un altro la questione. Si rimette all'ordinamento giudiziario, e tutti sappiamo che l'ordinamento giudiziario dovrà essere riveduto in conformità della Costituzione.

Ora, che cosa dice la Costituzione? All'articolo 3 stabilisce il principio della parità di fronte alla legge, indipendentemente da qualsiasi situazione particolare di differenziazione o per ragioni politiche o per ragioni di condizioni sociali, o anche per ragioni di sesso. Mentre l'articolo 51, a sua volta, stabilisce che tutti i cittadini, uomini e donne, sono ammissibili alle cariche pubbliche secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Ed è qui che sorge la questione.

RIZZO DOMENICO. Il sesso non è un requisito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando si tratta di un rinvio alla legge per stabilire i requisiti della ammissibilità degli uomini e delle donne agli uffici pubblici evidentemente — e qui sono d'accordo con lei, onorevole Rizzo — attraverso la determinazione dei requisiti non si può sopprimere il diritto stabilito dalla Costituzione. D'altra parte però è altrettanto evidente che, indipendentemente da quelli che possono essere i requisiti da stabilire per legge, vi sono altri requisiti che costituiscono un *prius* rispetto alla legge. Sono già stati dati qui degli esempi di uffici per i quali la considerazione del sesso, maschile o femminile, si impone, a prescindere dall'esistenza di una disposizione normativa esplicita.

Il senatore Merlin ha ricordato, appunto, dei casi in cui per la considerazione dei fatti e per la natura stessa delle cose emerge una incapacità, prima che giuridica, naturale.

Soggiungo subito però che in questa questione della ammissibilità della donna all'ufficio di giudice popolare non vedo tanto, anzi non vedo, un problema di capacità o di incapacità della donna a far parte di questi corpi giudicanti; nè d'altra parte, osservo, mi sembra si possa risolvere senz'altro il problema così come ritiene, mi pare, l'onorevole Mancini adducendo che se la donna ha

il godimento dei diritti civili e politici, ha il godimento del diritto di elettorato passivo e attivo, ha il godimento del diritto di presentare delle iniziative popolari, ha il diritto di partecipare ad un *referendum*, a fortiori — questo mi pare il ragionamento dell'onorevole Mancini — la donna dovrebbe avere anche il diritto di partecipare a questi corpi giudicanti. La funzione giurisdizionale ha caratteri ben distinti e diversi dalle altre funzioni. Ripeto, onorevole Mancini, a mio sommo avviso, non si tratta di pronunciarsi sulla capacità, sulla attitudine o sulla sensibilità della donna, ma si tratta di vedere — ecco il punto della questione, secondo me — se vi ha una possibilità di comparazione, proprio nei riguardi specifici della donna, fra gli uffici pubblici dell'elettorato, della partecipazione al *referendum*, della partecipazione ad altre attività cui la donna è ammessa, e questa funzione specifica del giudicare, e non solo del giudicare, ma del giudicare in un giudizio penale, e nei giudizi penali più gravi. Giudicare che significa? Significa conoscere e accertare i fatti, valutarli, applicare le sanzioni penali.

PROLI. E non è capace di questo una donna?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già detto che non si tratta di una questione di capacità, onorevole senatore. A mio sommo avviso, la questione si sposta, vale a dire, va esaminata più sotto l'aspetto del rispetto e del riguardo verso la donna. È una questione della nostra particolare sensibilità verso la donna. In altri termini: siamo disposti a mettere senz'altro le donne davanti a questo gravissimo compito del giudicare e condannare? Ad addossare anche ad esse questa gravissima responsabilità? Confesso che personalmente sono perplesso. Ma ritengo di aver posto la questione nei termini in cui oggi può esser posta e risolta. (*Approvazioni dal centro*).

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. Voterò favorevolmente all'emendamento non per fare del femminismo, e non conforterò questo mio voto richiamandomi alla Costituzione nè alle moderne istituzioni che hanno portato la donna nella vita pubblica in diversi settori; ma mi

richiamo al più antico degli istituti sociali, alla famiglia. La donna nella famiglia non negherebbe, onorevoli colleghi, che ha sempre assolto la delicatissima funzione di educatrice, funzione fondamentale per la formazione del cittadino. Ebbene, signori, per saper bene educare bisogna saper prima giudicare, perchè per educare tante volte bisogna infliggere delle pene, si devono prendere provvedimenti; e questa facoltà perchè volete negarla alla donna nel pubblico dibattito? Nella giuria popolare essa, giudicando il cittadino, giudica quel figlio che viene poi attraverso la sua educazione a formare il popolo italiano, il cittadino italiano. *(Vivi applausi dalla sinistra).*

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Dichiaro che darò il mio voto contrario. . . *(Commenti dalla sinistra).* Sapevo che, iniziando così la mia dichiarazione, avrei raccolto qualche sussurro . . .

PRESIDENTE. Non se ne meravigli, onorevole Tessitori; succede così normalmente.

TESSITORI. Non me ne meraviglio; e dico subito che la mia dichiarazione di voto non è determinata da preoccupazioni nè di natura politica, nè di natura giuridica costituzionale. Non ho preoccupazioni di natura politica, perchè votando contro l'emendamento dell'onorevole Berlinguer non credo di far cosa antidemocratica. Io non concepisco la democrazia come valutazione astratta, metafisica di fenomeni e soprattutto come valutazione dogmatica di determinati indirizzi nella elaborazione legislativa. La legislazione, per me, deve soprattutto essere efficiente e perciò essere conforme alla particolare aspettativa della coscienza popolare in quel determinato momento nel quale l'organo legislativo è chiamato a legiferare. Per cui non ritengo, votando contro quell'emendamento, di peccare, nè contro i principi della democrazia, nè d'andare contro la Costituzione. Non ripeterò qui le cose che sono state già dette dall'onorevole relatore, e, un momento fa, dall'onorevole Sottosegretario. La Costituzione è un documento solenne, è un documento sacro, ma è come la matrice, è come il germe, come il terreno nel quale trova la sua fecondazione il processo e lo sviluppo della legislazione in un Paese civile e in un Paese democratico. *(Interruzione del senatore Ven-*

*ditti).* Ora, il problema non può essere impostato sotto il profilo della eguaglianza dei diritti, ma sotto quello della eguaglianza dei doveri; invero a me pare che la discussione seguita sull'emendamento Berlinguer abbia avuto questa errata visione, e cioè di considerare l'ufficio di giudice popolare unicamente come un diritto. Invece esso è soprattutto un dovere ed è sotto questo aspetto che noi dobbiamo esaminare se la donna in Italia nel momento attuale, *rebus sic stantibus*, ritenga di esigere che il legislatore la carichi anche di questo dovere, in aggiunta agli altri nobilissimi che tutti conosciamo e ai quali un momento fa la collega Palumbo ha fatto cenno. E vi accennava istituendo un paragone che nessuno dei colleghi che conoscono i Tribunali possono condividere. La funzione dell'educatrice nella famiglia che esige sì, anche un giudizio, non può, in via assoluta, essere paragonata a quella che il magistrato o il giudice popolare sono chiamati ad esercitare nel procedimento penale. La donna ha determinati doveri che sente — e la donna italiana profondamente li sente — ma non vi è tra questi quello proprio al giudice penale. Nè sono i raffronti con legislazioni di Paesi esteri che possono fare mutare la mia opinione, perchè, come ho già avuto occasione di dire nella discussione generale, noi non abbiamo bisogno d'imparare da esperienze giuridiche di nessun Paese e la legge nostra deve tener presenti la mentalità e la psicologia del nostro Paese. Ed allora consentitemi, da avvocato, di fronte a colleghi ben più valenti ed sperimentati di me, di dire francamente che sarei molto preoccupato di dover discutere una causa davanti alla Corte di assise con giudici popolari tutti del gentil sesso, ciò che potrebbe avverarsi in quanto i giudici popolari sono estratti a sorte.

Ora, la mia esperienza professionale mi insegna che se ci sono nel dramma processuale degli attori portati ad accedere in uno o nell'altro senso, facili a trasfigurare le primitive originarie veridiche impressioni, anche come testimoni, questi sono indubbiamente le donne. Ed allora io dico: perchè vorreste portarle anche come giudici? Perchè volete precipitare la soluzione di un problema che non è sentito dalla stessa pubblica opinione femminile? Perchè non attendere che questo problema abbia

la sua soluzione più in là, in quello che è il suo campo normale, in quello che è il suo campo vero, cioè quando si avrà la trattazione dell'ordinamento giudiziario?

Per queste ragioni noi voteremo contro lo emendamento del senatore Berlinguer. (*Applausi dal centro*).

#### **Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Musolino, Rolfi, Gavina, Rizzo Domenico, Merlin Angelina, Palumbo Giuseppina, Mancini, Jannelli, Voccoli, Tamburano, Milillo, Menotti, Proli, Gramagna, Banfi, e Adinolfi è stato richiesto che la votazione sull'emendamento Berlinguer avvenga per appello nominale.

I senatori Zelioli, Tommasini, Benedetti Luigi, Spallino, Varaldo, Uberti, Sanmartino, Bisori, Silvestrini, Sacco, Cappa, Buizza, Zane, Donati, Perini, Pezzini, Sartori, Grava, Schiavone, Origlia e Panetti hanno, però, richiesto la votazione a scrutinio segreto.

Poichè, ai sensi del Regolamento, la domanda di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per l'appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Berlinguer.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Benedetti Luigi, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccisi, Braschi, Buizza,

Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carrelli, Caristia, Casardi, Cemmi, Ciasca, Ciccolungo, Coffari, Conti, Corbellini,

De Bosio, Della Seta, Donati,  
Elia,

Fantoni, Farioli, Fazio, Filippini, Focaccia, Gerini, Giardina, Gortani, Grava, Guarienti, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato, Lovera,

Macrelli, Magrì, Malintoppi, Mancini, Marani, Marconcini, Mastino, Mazzoni, Merlin

Umberto, Minoja, Molè Salvatore, Momigliano, Monaldi, Musolino,

Origlia, Ottani,

Panetti, Perini, Persico, Pezzini, Piemonte, Pieraccini, Pietra, Piscitelli, Priolo,

Raja, Ricci Mosè, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo,

Sacco, Saggioro, Sanmartino, Sartori, Schiavone, Silvestrini, Spallino,

Tafuri, Tessitori, Tomasi della Torretta, Tommasini, Tonello, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Varaldo, Varriale, Venditti, Vignani,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zoli.

#### **Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

#### **Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario* :

Al Ministro dell'interno, per sapere se ritiene legittimo l'intervento in un comizio, che si svolgeva in luogo chiuso anche se aperto al pubblico, di un Commissario di pubblica sicurezza, il quale, interrompendo l'oratore, pretendeva che lo stesso si attenesse all'argomento per cui, a suo dire, il permesso a tenere il comizio era stato concesso.

Per sapere inoltre se ritiene conforme a legge la sospensione del comizio, lo scioglimento della riunione e lo sgombero del teatro ordinati dal cennato Commissario in conseguenza del rilievo fattogli della arbitrarietà ed illegalità del suo operato.

Quali i provvedimenti che si intendono adottare a carico del detto funzionario, cioè del Commissario di pubblica sicurezza di Canosa

di Puglia per gli atti arbitrari, illegali e provocatori commessi, come sopra denunziato, il 6 gennaio 1951 (1564).

**GRAMEGNA.**

Al Ministro senza portafoglio, onorevole La Malfa, per conoscere le ragioni che hanno determinato la esclusione dei rappresentanti dei lavoratori dal Consiglio di amministrazione della Società Ansaldo, azienda di proprietà dell'Istituto di ricostruzione industriale, il quale, fin dal 1945, prima ancora della promulgazione della Costituzione della Repubblica, aveva riconosciuto il diritto ai lavoratori dipendenti di partecipare alla amministrazione delle sue aziende (1565).

**BARBARESCHI.**

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare i disagi delle popolazioni colpite dalle intemperie che il giorno 16 gennaio inferirono sui comuni della Marsica e della Valle Roveto provocando danni enormi e specialmente nel territorio di Ovindoli, ove il fiorente stabilimento asfaltifero ha dovuto cessare la sua preziosa attività, costringendo tutti gli operai a rimanere disoccupati in questo periodo in cui le famiglie hanno necessità del pane quotidiano (1566).

**DE GASPERIS.**

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, se, allo scopo di risolvere il secolare problema delle comunicazioni tra la Marsica e la Valle Peligna, interrotte per lunghi periodi durante l'inverno per il blocco del valico di Forca Caruso (oltre 1100 metri) con grave pregiudizio del traffico, non ritenga di sollecitare l'esecuzione del progetto della strada n. 17 già predisposto nel programma della Cassa del Mezzogiorno, la quale avendo inizio dal territorio di Pescina, attraversa Carrito di Ortona Marsicana e raggiunge Cocullo e Sulmona (1567).

**DE GASPERIS.**

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza che l'impresa appaltatrice dei lavori sul tronco ferroviario Golfo Aranci-Oschiri delle Ferrovie dello Stato per tre mesi consecutivi non ha corrisposto a tutt'oggi il salario e le altre spettanze dovute a 400 operai addetti a quei lavori. E per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il caso denunziato e quali altri per evitare il ripetersi di così grave abuso e disordine che rivela in alcune ditte appaltatrici il costume di comportarsi in Sardegna come e peggio che in un Paese coloniale (1568).

**LUSSU.**

Al Ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza del grave disservizio ferroviario che da qualche tempo si verifica in Sicilia col conseguente grave danno dei viaggiatori dell'interno dell'Isola diretti in continente.

Da tempo il diretto 926, pur giungendo a Catania con poco ritardo, non trova più la coincidenza col diretto 86. In conseguenza di ciò i viaggiatori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono costretti ad attendere il direttissimo 88 proveniente da Siracusa. Ben si potrebbe rimediare anticipando la partenza del diretto 926 in modo da assicurare la coincidenza a Catania col diretto 86 (1569).

**ROMANO** Antonio, **DI ROCCO**,  
**LAZZARO**, **CARISTIA**, **SANMARTINO**.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che l'Assemblea non risulta in numero legale.

Il Senato è convocato in seduta pubblica per domani, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 (997).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 (1285).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 (1376).

6. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazioni dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 (1381).

7. Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bun-

deslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 (1481).

8. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

9. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

10. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,45).